

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	53
Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Atto n. 307 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	53
ALLEGATO 1 (<i>Nuova proposta di parere del Relatore</i>)	63
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	74
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali. Atto n. 320 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	55
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	62
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. C. 1658 Zampa (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del nuovo testo base</i>)	62
ALLEGATO 3 (<i>Nuovo testo della proposta di legge C. 1658 Zampa adottato come testo base</i>)	85
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	62

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 3 agosto 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Massimo Cassano.

La seduta comincia alle 15.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la

richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Atto n. 307.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 agosto 2016.

Paolo COPPOLA (PD), *relatore*, deposita una nuova proposta di parere (vedi allegato 1) e la illustra. Sottolinea che l'unica modifica rispetto alla proposta di parere presentata nella seduta di ieri riguarda la riformulazione della condizione n. 2.

Giuseppe Stefano QUINTARELLI (Misto) chiede al relatore di recepire nel suo parere la seguente osservazione: « al medesimo articolo 37 dello schema di decreto, si valuti l'opportunità di introdurre una disposizione finalizzata a chiarire che ogni pubblica amministrazione che conserva per legge documenti informatici nell'interesse dei cittadini, soggetti giuridici e utenti, deve predisporre sistemi che consentano al cittadino di accedere e scaricare i suddetti documenti che lo riguardano ai sensi delle regole tecniche di cui all'articolo 71 del CAD; coerentemente si valuti l'opportunità di prevedere che laddove un cittadino o un'impresa siano richiesti di produrre entro un determinato termine uno o più documenti conservati per legge da una pubblica amministrazione e quest'ultima non lo fornisca tempestivamente, il cittadino e l'impresa medesimi siano autorizzati a produrre, in luogo del documento in oggetto, un'auto-certificazione contenente l'indicazione dell'amministrazione depositaria del documento medesimo e, ove possibile, il contenuto dello stesso documento, unitamente all'istanza o alla prova della richiesta, anche inoltrata per via telematica, del medesimo documento tempestivamente rivolta all'amministrazione depositaria ». Ritiene infatti fondamentale, nel momento in cui si solleva il cittadino dall'obbligo di conservare documenti che sono in possesso della pubblica amministrazione, che non lo si possa obbligare a presentare i medesimi documenti ad esempio in sede processuale.

Andrea CECCONI (M5S) osserva che un'osservazione simile a quella avanzata dal deputato Quintarelli era stata proposta dal suo gruppo, anche se riferita non a un caso specifico ma in generale alla previsione di forme di tutela dei cittadini in

caso di inadempienza della pubblica amministrazione. Chiede al relatore, qualora intenda recepire l'osservazione avanzata dal deputato Quintarelli, di integrarla con il riferimento alla previsione di garanzie per i cittadini nel caso di smarrimento o perdita dei documenti da parte delle pubbliche amministrazioni che sono obbligate a detenerli.

Danilo TONINELLI (M5S) osserva che il codice dell'amministrazione digitale nasce più di dieci anni fa. Si tratta di norme condivisibili ma non attuate e lo schema in esame avrà, a suo avviso, lo stesso esito. Lo schema prevede infatti un accentramento di competenze in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia per l'Italia digitale in un quadro di *governance* multilivello, dove le Regioni hanno autonomia organizzativa e anche i Comuni e le Province hanno autonomia nel campo della digitalizzazione. Non ci saranno, come adesso, uffici preposti a livello locale e il codice rimarrà inattuato. Sottolinea inoltre il grado di bassa alfabetizzazione digitale del personale della pubblica amministrazione e, in generale, dei cittadini. Chiede al relatore come mai l'osservazione di cui alla lettera *f*) non sia stata posta come condizione. Ritiene infatti fondamentale prevedere, nell'ambito della disciplina applicabile ai dirigenti pubblici, il principio secondo cui le amministrazioni prevedono nei loro piani delle *performance* indicatori di risultato per i servizi *online*.

Propone, infine, al relatore di recepire la seguente osservazione: « si valuti l'opportunità di prevedere un collegamento esplicito con l'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013 che stabilisce che: « La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità ». Si valuti altresì l'opportunità di precisare, anche in sede di aggiornamento del CAD, la permanenza in vigore del suddetto obbligo di tracciabilità

dei processi decisionali soprattutto relativamente alla digitalizzazione dell'operato delle pubbliche amministrazioni».

Paolo COPPOLA (PD), *relatore*, replicando al collega Toninelli, osserva che non si può affermare che non sia stato compiuto alcun passo avanti nel campo della digitalizzazione. Riguardo all'osservazione di cui alla lettera *f*), ha ritenuto di non porla come condizione in quanto si riferisce a materia propria di altri decreti legislativi.

Nel condividere le osservazioni formulate dai deputati Quintarelli, Cecconi e Toninelli, chiede una breve sospensione della seduta al fine di recepirle, riformulando la sua proposta di parere.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.40, è ripresa alle 15.45.

Paolo COPPOLA (PD), *relatore*, riformula la sua proposta di parere, recependo le osservazioni del deputato Quintarelli, come integrata dal deputato Cecconi, e dal deputato Toninelli (*vedi allegato 2*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che, alla luce della riformulazione della proposta di parere del relatore, è stata ritirata dal presentatore la proposta alternativa a firma del deputato Quintarelli.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, così come da ultimo riformulata (*vedi allegato 2*).

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali. Atto n. 320.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che il provvedimento è stato assegnato il 29 luglio scorso e che il termine per l'espressione del parere da parte della I Commissione scade il prossimo 7 settembre. Ricorda altresì che il provvedimento è stato assegnato alla V Commissione per l'espressione, entro il 18 agosto, dei propri rilievi ai sensi dell'articolo 96-ter del Regolamento della Camera.

Tenuto conto del fatto che la trasmissione del provvedimento è avvenuta a ridosso della pausa estiva dei lavori parlamentari e considerata l'esigenza di svolgere un adeguato dibattito e i necessari approfondimenti istruttori, chiede al rappresentante del Governo la disponibilità a consentire che la Commissione possa esprimere il prescritto parere entro martedì 20 settembre.

Il sottosegretario Massimo CASSANO dichiara la disponibilità del Governo a consentire che la I Commissione possa esprimere il suo parere sullo schema in esame entro martedì 20 settembre.

Luigi FAMIGLIETTI (PD), *relatore*, nell'illustrare lo schema di decreto legislativo in esame, osserva preliminarmente che la direttiva 2014/36/UE disciplina le condizioni di ingresso e di soggiorno per lavoro stagionale di cittadini di Paesi terzi e definisce i diritti dei lavoratori stagionali. La direttiva dispone che, per soggiorni non superiori a 90 giorni, le condizioni di ammissione dei lavoratori stagionali nel territorio degli Stati membri che applichino integralmente l'*acquis* di Schengen dovranno essere disciplinate dal regolamento (CE) n. 810/2009 (codice dei visti), dal regolamento (CE) n. 562/2006 (codice frontiere Schengen) e dal regolamento (CE) n. 539/2001 (relativo all'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo). Pertanto, considerato il rin-

vio alle suddette fonti normative, la direttiva disciplina unicamente – riguardo all'ammissione per soggiorni non superiori a 90 giorni – i criteri ed i requisiti per l'accesso all'occupazione, prescrivendo che la domanda di ammissione sia accompagnata da: un contratto di lavoro valido o un'offerta vincolante di lavoro che specifichi, fra l'altro, il luogo e il tipo di lavoro, la durata dell'impiego, la retribuzione e le ore di lavoro settimanali o mensili; la prova di aver fatto richiesta di un'assistenza sanitaria; la prova che il lavoratore stagionale disporrà di un alloggio adeguato e che disponga di risorse sufficienti per mantenersi durante il soggiorno senza ricorrere ai sistemi di assistenza nazionale (articolo 5). Per quanto riguarda i lavoratori stagionali ammessi per soggiorni superiori a 90 giorni, la direttiva definisce sia le condizioni di ammissione e di soggiorno nel territorio, sia i criteri e i requisiti per l'accesso all'occupazione negli Stati membri. Con riguardo alla documentazione fornita, le disposizioni relative alle domande di ammissione coincidono con quelle richieste per soggiorni inferiori a 90 giorni, con la previsione ulteriore che lo Stato ospitante deve verificare che il cittadino non presenti un rischio di immigrazione illegale (ossia che rimanga oltre la scadenza dell'autorizzazione). Tale obbligo, per i periodi non superiori a 90 giorni, è applicato solo ai Paesi membri che non hanno recepito integralmente l'*acquis* di Schengen. Inoltre, lo Stato membro non può ammettere cittadini considerati pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza o la salute pubblica e deve esigere che questi siano in possesso di un documento di viaggio valido almeno per il periodo di validità dell'autorizzazione per l'esercizio di lavoro stagionale (articolo 6). La direttiva non incide sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di ingresso nel proprio territorio di cittadini di Paesi terzi per motivi di lavoro stagionale (il sistema delle quote), e consente pertanto, su tale base, di considerare inammissibile o rigettare la domanda (articolo 7). Specifica, inoltre, che gli Stati membri avranno la facoltà di rigettare le

domande di ammissione per i seguenti motivi: qualora i criteri e i requisiti di ammissione non siano rispettati o i documenti presentati siano stati ottenuti con la frode, falsificati o manomessi; se il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni in conformità del diritto nazionale, a causa di lavoro non dichiarato o occupazione illegale o se l'impresa del datore di lavoro è stata liquidata conformemente alla normativa nazionale in materia di insolvenza; nel caso in cui i posti vacanti in questione possano essere coperti da cittadini dello Stato membro interessato o da altri cittadini dell'Unione o da cittadini di Paesi terzi che soggiornano legalmente in tale Stato membro; se il datore di lavoro non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, o se nei dodici mesi immediatamente precedenti la data della domanda il datore di lavoro ha soppresso un posto di lavoro a tempo pieno al fine di creare un posto vacante che sta cercando di coprire mediante il ricorso alla direttiva, oppure se il cittadino del Paese terzo non ha rispettato gli obblighi previsti da una precedente decisione di ammissione (articolo 8). Nel rispetto di tali disposizioni gli Stati membri rilasciano una autorizzazione per motivi di lavoro stagionale (nella forma del permesso di soggiorno o visto) per breve periodo o per lunga durata (articolo 12). Motivazioni analoghe al rigetto della domanda presiedono alla revoca dell'autorizzazione per motivi di soggiorno stagionale (articolo 9). Il periodo massimo di soggiorno per i lavoratori stagionali non dovrà essere inferiore a cinque mesi e non superiore a nove mesi in un dato periodo di dodici mesi. Al termine di tale periodo, il cittadino del Paese terzo dovrà lasciare il territorio dello Stato membro, a meno che lo Stato membro interessato non abbia rilasciato un permesso di soggiorno a norma del diritto nazionale o dell'Unione per motivi diversi dal lavoro stagionale (articolo 14). La direttiva prevede inoltre che, a condizione che siano rispettati i criteri di ammissione e non sussistano motivi di rifiuto,

gli Stati membri possano accordare ai lavoratori stagionali una proroga, sostituendo il visto per soggiorno di breve durata con un visto per soggiorno di lunga durata o con un permesso di lavoro stagionale, nel caso in cui il lavoratore stagionale proroghi il suo contratto con lo stesso datore di lavoro o intenda farsi assumere da un altro datore di lavoro (articolo 15). Gli Stati membri agevoleranno il reingresso dei cittadini di Paesi terzi ammessi nello Stato membro interessato, in qualità di lavoratori stagionali, almeno una volta nei cinque anni precedenti, e i quali abbiano pienamente rispettato, durante ciascun soggiorno, le condizioni applicabili ai lavoratori stagionali previste dalla direttiva in oggetto. Tali agevolazioni possono includere un'esenzione dall'obbligo di presentazione di uno o più documenti, il rilascio di più permessi di lavoro stagionali in un unico atto amministrativo, una procedura accelerata per l'adozione di una decisione sulla domanda di un permesso di lavoro stagionale o di un visto per soggiorno di lunga durata, la priorità nell'esame delle domande di ammissione in qualità di lavoratore stagionale (articolo 16). L'articolo 18 disciplina la procedura per l'esame della domanda di autorizzazione per motivi di lavoro stagionale, procedura che deve dar luogo ad una decisione notificata al richiedente entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda completa. Fra le garanzie procedurali figurano la possibilità di impugnare la decisione che respinga la domanda e l'obbligo per le autorità di motivare tale decisione. La direttiva prevede, inoltre, che i lavoratori stagionali beneficino di un alloggio che garantisca loro un tenore di vita adeguato (articolo 20), nonché del diritto alla parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro ospitante, ferma restando la possibilità di limitazioni per alcuni ambiti, espressamente previsti dalla direttiva (articolo 23). Per garantire una corretta attuazione della direttiva, in particolare delle disposizioni relative ai diritti, alle condizioni di lavoro e all'alloggio, gli Stati membri dovranno provvedere affinché siano posti in essere

meccanismi appropriati per il controllo dei datori di lavoro e, se del caso, effettuare ispezioni efficaci e adeguate nel loro territorio (articolo 24). I datori di lavoro che non rispettano le prescrizioni della direttiva possono essere oggetto di sanzioni, compresa – nel caso di grave inadempienza – l'esclusione dalla possibilità di assumere lavoratori stagionali (articolo 17). Gli Stati membri provvedono altresì a corrispondere un indennizzo al lavoratore stagionale nel caso di revoca dell'autorizzazione per motivi ivi previsti (articolo 17). L'articolo 28 fissa al 30 settembre 2016 il termine per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri.

Lo schema di decreto legislativo in esame contiene le disposizioni per il recepimento della citata direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali. Lo schema di decreto legislativo interviene nella disciplina del lavoro stagionale dei cittadini di Paesi terzi al fine di semplificare le procedure di ingresso e soggiorno, nel rispetto dei diritti dei lavoratori migranti. Il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 ed in particolare del relativo Allegato B, punto 22, che reca la delega per il recepimento della direttiva 2014/36/UE. Come già detto, il termine di recepimento è fissato dalla direttiva al 30 settembre 2016, mentre la scadenza della delega è stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 154 del 2014 che rinvia, per quanto riguarda i termini per l'esercizio delle deleghe di cui al comma 1, all'articolo 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012, che al momento dell'approvazione della citata legge n. 154 prevedeva come termine generale di delega quello dei due mesi antecedenti il termine di recepimento. Tale termine è stato portato a 4 mesi dall'articolo 29, comma 1, lettera b), della successiva legge n. 115 del 2015. Per

gli schemi di decreto legislativo per i quali è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari, questo è reso, ai sensi del comma 3 del citato articolo 31 della legge n. 234 del 2012, entro 40 giorni dalla trasmissione e qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei 30 giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

Lo schema è costituito da 3 articoli.

L'articolo 1 apporta diverse modifiche testuali al decreto legislativo n. 286 del 1998 (testo unico immigrazione). In particolare, sono stati riformulati gli articoli 5 e 24 del testo unico e sono stati portati a norma di rango primario e contestualmente abrogate alcune disposizioni di natura regolamentare recate dagli articoli 11, 38 e 38-*bis* del regolamento di attuazione del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999. Il comma 1, lettera *a*) reca alcune disposizioni relative al reingresso dei lavoratori stagionali che hanno già lavorato in Italia, in attuazione dell'articolo 16 della direttiva. Si ricorda che attualmente si prevede che allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia per almeno 2 anni consecutivi per lavoro stagionale, può essere rilasciato, in caso di lavori ripetitivi, un permesso pluriennale, sempre per lavoro stagionale, al massimo triennale, per la durata corrispondente all'ultimo soggiorno. Il visto di ingresso è rilasciato ogni anno e il permesso di soggiorno è revocato qualora lo straniero violi le disposizioni del testo unico (articolo 5, comma 3-*ter*, del testo unico immigrazione). La disposizione in esame, modificando la norma del testo unico, pone come condizione per il rilascio del permesso pluriennale il soggiorno di almeno una volta nei 5 anni precedenti, come espressamente previsto dalla direttiva, in luogo dei 2 anni consecutivi. Il nuovo testo dell'articolo 5 del testo unico assorbe in parte il comma 1-*bis* dell'articolo 11 del citato regolamento di attuazione, che viene contestualmente abrogato. Nel confluire di tale disposizione nella norma di rango primario

non viene mantenuto la previsione del citato comma 1-*bis* in base alla quale il suddetto permesso di soggiorno è immediatamente revocato se lo straniero non si presenta all'ufficio di frontiera esterna al termine della validità annuale e alla data prevista dal visto d'ingresso per il rientro nel territorio nazionale. Andrebbero pertanto chiariti gli effetti dell'abrogazione (disposta dall'articolo 3) di tale previsione.

Il comma 1, lettera *b*), riscrive integralmente l'articolo 24 del testo unico interamente dedicato al lavoro stagionale. Il nuovo comma 1 riproduce il contenuto del comma 1 dell'articolo 24, indicando, come previsto dalla direttiva (articolo 2, paragrafo 2), l'elenco dei settori occupazionali che includono attività soggette al ritmo delle stagioni, ossia i settori agricolo e turistico/alberghiero. Inoltre, viene eliminata la previsione della verifica preventiva da parte dei centri per l'impiego della eventuale disponibilità di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire il lavoro stagionale offerto. Si tratta di una disposizione, che si applica nel caso il datore di lavoro non abbia conoscenza diretta del lavoratore, introdotta a suo tempo dall'articolo 20 della legge n. 189 del 2000. Permane l'obbligo di verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale. Nell'AIR si ricorda che l'articolo 15 della direttiva prevede la possibilità di rifiutare di prorogare il soggiorno o di rinnovare l'autorizzazione per motivi di lavoro stagionale quando il posto vacante in questione può essere coperto da cittadini di uno Stato membro o da altri cittadini dell'Unione o da cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente. Nell'AIR (sezione 4) si rileva che non si è ritenuto di recepire tale disposizione perché tale tipologia di accertamento viene effettuato solo in fase di primo rilascio di autorizzazione al lavoro stagionale. Inoltre, la novella in esame prevede che ai lavoratori stagionali si applichi pressoché interamente la disciplina generale in materia di lavoro subordinato recata dall'articolo 22 del testo unico ad eccezione dei commi 11 (esclusione della revoca del permesso di

soggiorno a causa della perdita del posto di lavoro) e 11-*bis* (trasformazione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per lavoro). Attualmente ai lavoratori stagionali si applicano espressamente solamente alcune disposizioni dell'articolo 22 in materia di procedure per istaurazione di rapporto di lavoro con uno straniero residente all'estero, rifiuto del nulla osta per condanna del datore di lavoro per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro o per impiego di lavoratori irregolari e rifiuto del nulla osta in caso di falsificazione della documentazione. L'estensione anche ai lavoratori stagionali di gran parte disposizioni generali valide per i lavoratori subordinati è motivata dalla necessità di recepire diverse disposizioni della direttiva che prevedono dettagliate forme di tutela degli stagionali. Una volta presentata l'istanza, lo sportello unico per l'immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro stagionale, in luogo della autorizzazione attualmente prevista dalla legge (comma 2). Si rileva che anche il regolamento di attuazione fa attualmente riferimento al nulla osta. Rimane il termine massimo di 20 giorni per il rilascio di tale provvedimento che può essere anche pluriennale e che ha durata corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto. Il nuovo comma 3 (che non ha riscontro nell'attuale articolo 24 del testo unico) introduce una disciplina più dettagliata degli obblighi del datore di lavoro riguardo all'alloggio dei lavoratori stagionali, in attuazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) e articolo 20 della direttiva. Attualmente ad essi si applica la norma generale valida per tutti i lavoratori stranieri secondo la quale il datore di lavoro deve presentare allo sportello unico idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore. La novella in esame prevede che il datore di lavoro, per i lavoratori stagionali, deve esibire al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno titolo idoneo a provare l'effettiva disponibilità dell'alloggio il cui canone di locazione non può essere

eccessivamente oneroso e non deve in ogni caso « essere superiore ad un terzo della retribuzione » (precisazione introdotta dal legislatore nazionale) e non deve essere decurtato da questa automaticamente.

L'articolo 30-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, prevede, per i lavoratori stranieri, che, qualora il datore di lavoro intenda rivalersi delle spese per la messa a disposizione dell'alloggio, trattenendo dalla retribuzione mensile una somma massima pari ad un terzo del suo importo, la decurtazione deve essere espressamente prevista nella proposta di contratto di soggiorno, che ne deve determinare la misura. Non si fa luogo alla decurtazione con riferimento ai rapporti di lavoro per i quali il corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro fissa il trattamento economico tenendo già conto che il lavoratore fruisce di un alloggio messo a disposizione dal datore. Il comma 4 riproduce, semplificandolo, il contenuto dell'articolo 38, comma 1, del regolamento di attuazione che fa rinvio alle norme regolamentari che si applicano al procedimento di esame dell'istanza per il rilascio del nulla osta per gli altri lavoratori e che sono recate dagli articoli 30-*bis* e 31 del regolamento. Il comma 5 riguarda le richieste di nulla osta al lavoro stagionale di più datori di lavoro per lo stesso lavoratore: viene confermata la previsione di un unico nulla osta cumulativo disposta dal comma 4 dell'articolo 38 del regolamento, che confluisce nel testo della legge. Attraverso il rinvio al comma 8, viene confermato anche l'esonero dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell'autorità consolare, come previsto ora da una norma speciale, l'articolo 17, comma 3, del decreto-legge n. 5 del 2012, che viene contestualmente abrogata. Con l'abrogazione viene meno la condizione per cui l'autorizzazione (ora nulla osta) al lavoro stagionale da parte di più datori di lavoro è rilasciata al lavoratore che, a partire dal secondo rapporto di lavoro, si trovi legittimamente presente nel territorio nazionale in ragione dell'avvenuta instaurazione

del primo rapporto di lavoro stagionale. Il comma 6 corrisponde al comma 2-*bis* del vigente articolo 24 e riguarda l'ipotesi di silenzio-assenso in caso di mancanza di risposta entro i 20 giorni da parte dello sportello unico: la richiesta si intende accolta, in assenza di specifico diniego qualora il lavoratore sia stato autorizzato e regolarmente assunto dallo stesso datore di lavoro almeno una volta nei 5 anni precedenti (attualmente la legge prevede che per attivare il silenzio - assenso l'assunzione deve essere stata effettuata l'anno precedente). Nel nuovo comma 7 (comma 3 vigente) viene eliminata la previsione di durata minima del nulla osta per lavoro stagionale (attualmente 20 giorni) e viene mantenuta quella massima (9 mesi) in attuazione dell'articolo 14 della direttiva. Fermo restando il limite dei 9 mesi, in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale, il nulla osta è automaticamente prorogato e il permesso di soggiorno può essere rinnovato, come stabilito dal comma 3-*bis* vigente, il cui contenuto è trasfuso nel nuovo comma 8 (articolo 15 della direttiva). Si fa presente che nella direttiva non è espressamente previsto l'esonero (contenuto nel comma 8) dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di un ulteriore visto in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale. Nel testo del nuovo comma 8, inoltre, non sembra essere espressamente recepita la previsione della direttiva che prescrive che la proroga sia concessa a condizione che il lavoratore si trovi sul territorio nazionale. Il nuovo comma 9 riguarda il diritto di precedenza del lavoratore stagionale che ha già lavorato in Italia per il reimpiego, sempre per motivi di lavoro stagionale, presso lo stesso o altro datore di lavoro. Mentre attualmente (comma 4) il diritto di precedenza si attiva a condizione che il lavoratore abbia svolto lavoro stagionale l'anno precedente, la novella in esame l'ammette anche in caso di ingresso per lavoro stagionale in uno dei 5 anni precedenti. Il comma 10 rende più agevole la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in quello non stagionale. Attualmente hanno diritto alla conversione

solo coloro che hanno svolto nell'anno precedente attività di lavoro stagionale (comma 4, secondo periodo e comma 7, articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999). Con la nuova formulazione, il lavoratore può chiedere la conversione dopo un periodo di lavoro stagionale di almeno 3 mesi. Il comma 11 riproduce pressoché testualmente l'articolo 38-*bis* del regolamento che disciplina la procedura di rilascio del nullaosta pluriennale per lavoro stagionale. Il comma 12 prevede ulteriori cause di rifiuto e revoca del nulla osta per lavoro stagionale, in aggiunta a quelle di cui all'articolo 22 imputabili al datore di lavoro, in attuazione dell'articolo 8 della direttiva: irrogazione di sanzioni a causa di lavoro irregolare; stato di liquidazione dell'impresa per insolvenza o per assenza di svolgimento di attività economica; mancato rispetto degli obblighi in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro; licenziamenti effettuati al fine di creare posti da coprire mediante richiesta di assunzione. Le medesime cause previste dal comma 12 costituiscono motivo di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno (comma 13). Inoltre, esso è rifiutato o revocato in presenza di cause ascrivibili a profili di sicurezza e ordine pubblico: frodolenzia, falsificazione o contraffazione del permesso di soggiorno, mancato soddisfacimento delle condizioni di ingresso e soggiorno. Qualora il rifiuto o la revoca del nulla osta o del permesso di soggiorno sia avvenuto per cause attribuibili al datore di lavoro, questi è tenuto a versare al lavoratore una indennità calcolata in base alle retribuzioni dovute ai sensi del contratto collettivo nazionale e non corrisposte (comma 14). La disposizione attua l'articolo 17, paragrafo 2 della direttiva che specifica altresì che la responsabilità si estende ad ogni obbligo pendente cui il datore di lavoro avrebbe dovuto ottemperare se l'autorizzazione per motivi di lavoro stagionale non fosse stata revocata. Tale ultima disposizione della direttiva non sembra essere stata espressamente recepita dal provvedimento in esame. Così come non

sembra essere stata recepita la previsione della responsabilità in solido del subappaltatore (articolo 17, paragrafo 3 della direttiva). Il comma 15 prevede che in caso di occupazione alle proprie dipendenze per lavoro stagionale di lavoratori privi del permesso di soggiorno in corso di validità al datore di lavoro si applicano le sanzioni previste dall'articolo 22, comma 12 e seguenti. Ai sensi delle disposizioni richiamate al datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Tali pene sono aumentate da un terzo alla metà: se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). Inoltre, con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno per motivi umanitari (ai sensi dell'articolo 5, comma 6, testo unico). Il comma 16 (in attuazione dell'articolo 2 della direttiva) reca l'indicazione dei soggetti esclusi dall'ambito di applicazione del decreto che sono: gli stranieri che al momento della domanda risiedono nel territorio di uno Stato membro; lavoratori impiegati da imprese stabilite in uno Stato membro nell'ambito della prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (divieto di re-

strizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione); compresi i cittadini di Paesi terzi distaccati da un'impresa stabilita in uno Stato membro nell'ambito della prestazione di servizi ai sensi della direttiva 96/71/CE in materia di distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (recepita nell'ordinamento interno con il decreto legislativo n. 72 del 2000); i familiari di cittadini dell'Unione che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione nell'Unione, conformemente alla direttiva 2004/38/CE, recepita con decreto legislativo n. 30 del 2007, che raccoglie le disposizioni che regolano l'ingresso, il soggiorno e la condizione giuridica dei cittadini comunitari, cui è garantita la piena libertà di circolazione; i cittadini che godono del diritto di libera circolazione in virtù di accordi stipulati dall'unione. Infine, il comma 17 prescrive che il permesso di soggiorno rechi un riferimento che ne indichi il rilascio per motivi di lavoro stagionale (articolo 12, paragrafo 4 della direttiva).

Sarebbe opportuno valutare rispetto alle previsioni della direttiva le modalità con cui è stata data attuazione agli articoli 11 (accesso alle informazioni) e 18 (garanzie procedurali) della direttiva medesima (con riguardo a quest'ultimo articolo nella parte in cui si prevede che nella notifica di rifiuto o di revoca di domanda di nulla osta per lavoro stagionale sia indicato il tribunale o l'autorità amministrativa nonché i termini per la presentazione del ricorso). Per quanto riguarda l'articolo 11, la direttiva richiede che gli Stati membri provvedano affinché siano facilmente accessibili ai richiedenti le informazioni su tutti i documenti giustificativi richiesti per una domanda e le informazioni sull'ingresso e il soggiorno. Nell'AIR, allegata al provvedimento, si rileva che le informazioni sono contenute nell'articolo 22 del testo unico che disciplina il rilascio del nulla osta e le funzioni dello sportello unico per l'immigrazione.

L'articolo 2 dispone che dall'attuazione delle disposizioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; allo stesso tempo si dispone l'obbligo, per le amministrazioni competenti, di provvedere all'attuazione delle medesime disposizioni nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 3 reca una serie di abrogazioni: articolo 17, comma 3, del decreto-legge n. 5 del 2012, relativo al lavoratore stagionale impiegato, in periodi diversi da più datori di lavoro, disposizione in parte confluita nel comma 5 dell'articolo 24 del testo unico come modificato dal provvedimento in esame; articolo 11, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 in parte confluito nel nuovo comma 3-ter dell'articolo 5 del testo unico; articoli 38 e 38-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, recanti rispettivamente la disciplina generale dell'accesso al lavoro stagionale e di quella relativa al lavoro stagionale pluriennale, il cui contenuto è stato trasfuso nel nuovo articolo 24 del testo unico come modificato dal provvedimento in esame.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 agosto 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Massimo Cassano.

La seduta comincia alle 15.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

C. 1658 Zampa.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del nuovo testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 agosto 2016.

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatrice*, propone di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il nuovo testo della proposta di legge C. 1658, da lei presentato nella seduta di ieri.

La Commissione adotta come testo base per il prosieguo dell'esame il nuovo testo della proposta di legge C. 1658 (*vedi allegato 3*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 3 agosto 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Atto n. 307).

NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al Codice dell'Amministrazione digitale (Atto Governo n. 307);

valutato che la digitalizzazione della Pubblica amministrazione riveste un'importanza cruciale e strategica al fine del rilancio della competitività del nostro Paese, e che trascorsi oltre dieci anni dall'emanazione del Codice dell'Amministrazione digitale, il Parlamento ha delegato il Governo ad intervenire sulla disciplina del predetto Codice al fine di promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale di cittadini e imprese;

osservato che già nel cosiddetto Rapporto Giannini del 1979 sui principali problemi dell'Amministrazione dello Stato veniva sottolineato il fondamentale rapporto tra innovazione tecnologica e azione amministrativa per garantire un efficace servizio pubblico alla collettività, aprendo ad una riflessione sul fatto che non può esistere alcuna autentica riforma della Pubblica Amministrazione che non sia accompagnata da un capillare processo di digitalizzazione della stessa, e trascorsi quasi quarant'anni dall'elaborazione di quel rapporto tale circostanza non può che essersi profondamente rafforzata;

rilevato che, come osservato anche dal Governo nella relazione illustrativa, con la « Carta della Cittadinanza digitale » si riconoscono direttamente diritti a cit-

tadini e imprese e si costituisce la base giuridica per implementare la cosiddetta *Italia login*, ossia la piattaforma di accesso che permetterà ai cittadini di accedere ai servizi pubblici, realizzando così quella volontà di porre il cittadino al centro dell'azione amministrativa, e spostando l'attenzione dal processo di digitalizzazione della Pubblica amministrazione ai diritti digitali riconosciuti a cittadini e imprese;

premesso che:

lo schema di decreto legislativo in esame costituisce attuazione dell'articolo 1 della legge delega n. 124 del 2015, recante la significativa rubrica « Carta della cittadinanza digitale », che intende fortificare e rendere effettivi i diritti digitali dei cittadini nei confronti delle amministrazioni pubbliche;

nello specifico, si intende garantire a cittadini e imprese, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale e assicurare la semplificazione nell'accesso ai servizi;

alla luce di tali obiettivi, trascorsi oltre dieci anni dall'emanazione del Codice dell'Amministrazione digitale, la riforma riconosce la centralità delle tecnologie digitali nei rapporti tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni quale strumento per un processo di reingegnerizzazione e innovazione dell'amministrazione pubblica italiana;

al fine di superare le criticità attuali, l'ottica si sposta dal processo di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche alla cittadinanza digitale e ai diritti di cittadini e imprese;

di conseguenza, lo schema di decreto legislativo, oggetto di esame, intende modificare e integrare in modo profondo il Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005, di seguito anche Codice o CAD) e coordinare le disposizioni in materia contenute in altri provvedimenti, al fine di assicurare la puntuale attuazione e la piena coerenza del Codice;

proprio al fine di realizzare questi obiettivi e garantire effettività alla cittadinanza digitale, la legge delega incide in modo profondo sulle diverse dimensioni che caratterizzano l'agere pubblico afferenti alle competenze, alla *governance*, all'organizzazione e ai procedimenti delle amministrazioni pubbliche, dimensioni che emergono dai principi e criteri direttivi dell'articolo 1 della citata legge delega n. 124 del 2015;

sotto il profilo delle competenze e della cultura digitale, è indispensabile prevedere strategie di alfabetizzazione digitale, sviluppare le competenze digitali, anche all'interno delle amministrazioni pubbliche, e garantire la partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche;

per quanto attiene all'aspetto della *governance* è necessario assicurare maggiore omogeneità ed effettività nell'applicazione delle disposizioni del Codice e, pertanto, è indispensabile un forte coordinamento nazionale, che si avvalga di un solido coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali e della partecipazione strutturata della società civile nella definizione delle strategie in materia;

al profilo di *governance* si accompagna l'esigenza di porre attenzione all'organizzazione interna delle amministrazioni pubbliche, definendo ruoli specifici, funzioni puntuali e responsabilità definite

nei confronti della collettività, ridefinendo le competenze dell'ufficio dirigenziale generale unico e prevedendo all'interno dell'amministrazione un soggetto garante dei diritti digitali;

per quanto attiene all'aspetto procedimentale, la disciplina deve basarsi sulla digitalizzazione dei procedimenti e sulla piena realizzazione del principio « innanzitutto digitale » (*digital first*), ridefinendo e semplificando i procedimenti amministrativi in relazione alle esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese, garantendo altresì l'indispensabile certezza del diritto;

per garantire effettività all'insieme di misure che si intendono realizzare è indispensabile definire i criteri di digitalizzazione del processo di misurazione e valutazione della performance per permettere un coordinamento a livello nazionale e, altresì, prevedere speciali regimi sanzionatori e premiali per le amministrazioni stesse;

l'effettività della riforma passa anche dalla effettiva capacità della stessa di adeguare la normativa italiana alle disposizioni adottate a livello europeo, garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica delle disposizioni presenti nell'ordinamento giuridico e coordinare le discipline speciali con i principi del Codice al fine di garantire al Codice medesimo la piena esplicazione;

lo schema di decreto legislativo, in ossequio a quanto indicato nell'articolo 1 della legge delega n. 124 del 2015, introduce modifiche e integrazioni che realizzano una profonda evoluzione della disciplina, idonea a modificare la fisionomia delle amministrazioni pubbliche e i rapporti fra queste e la collettività, al fine di garantire la cittadinanza digitale;

la completa, efficace ed effettiva affermazione dei diritti di cittadinanza digitale nei confronti delle pubbliche amministrazioni si ottiene con la piena attuazione dei principi e dei criteri direttivi

della legge delega e delle dimensioni, sopra indicate, sui cui essa si articola da parte del decreto legislativo oggetto di esame;

L'ampio coinvolgimento di esperti ed esponenti della società civile, sia attraverso le numerose audizioni, sia attraverso una significativa consultazione *online* e nelle diverse sedi politiche e istituzionali, ha permesso di ampliare i canali di ascolto e di rilevare molti degli aspetti oggetto delle successive condizioni e osservazioni;

di conseguenza, risulta necessario modificare e integrare alcuni aspetti del decreto legislativo, al fine di renderlo maggiormente aderente ai principi e ai criteri direttivi delineati in sede di delega, finalizzati alla effettiva riorganizzazione e alla profonda innovazione delle amministrazioni pubbliche e tesi a garantire effettività ai diritti digitali di cittadini e imprese,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) al fine di dare completa attuazione alla legge delega, reintrodurre, all'articolo 1 del decreto legislativo in esame che modifica l'articolo 1 del decreto legislativo n. 82 del 2005, la definizione di documento informatico, armonizzandola con le disposizioni adottate a livello europeo, ad esempio prevedendo che il documento informatico è quel documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; introdurre al medesimo articolo 1, una lettera aggiuntiva che definisca il « titolare del dato », conformando tale definizione a quella di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i*) del decreto legislativo n. 36 del 2006; introdurre al medesimo articolo 1, una lettera aggiuntiva che definisca i « dati territoriali », conformando tale definizione a quella di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo n. 32 del 2010, conseguentemente eli-

minando il comma 1 dell'articolo 59 dello schema di decreto legislativo in esame che definisce il dato territoriale;

2) al fine di consentire la effettiva interoperabilità e integrazione applicativa dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e dei processi e procedimenti amministrativi, si aggiungano le definizioni di interoperabilità e cooperazione applicativa che assicurino l'utilizzo di formati di dati aperti e l'integrazione anche a livello di *backend*;

3) al fine di garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, all'articolo 2 del decreto legislativo che modifica l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, eliminare l'inciso relativo all'inserimento nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, al fine di rendere la disposizione coerente con il decreto legislativo n. 97 del 2016, e rispettando così il principio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *o*), della legge delega n. 124 del 2015 sulla necessità di coordinare formalmente e sostanzialmente il testo delle disposizioni vigenti;

4) al fine di evitare incertezza del diritto e rendere la disposizione maggiormente coerente e conforme al codice civile, in ossequio al principio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *o*) della legge n. 124 del 2015, all'articolo 4, che modifica l'articolo 3-*bis*, chiarire che il concetto di domicilio digitale è relativo esclusivamente alle comunicazioni e notifiche e non produce altri effetti giuridici nell'ordinamento;

5) al fine di rispettare il principio di neutralità e imparzialità, nonché il rispetto del principio di libertà di scelta tra gli strumenti di pagamento elettronico, all'articolo 5, che modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, in ossequio ai principi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *c*), *m*) e *q*) della legge delega, prevedere che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nonché i gestori dei pubblici servizi nei rapporti con l'u-

tenza, conformemente a quanto previsto dal principio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), siano obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso i sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico, ferma restando la possibilità di utilizzare altre modalità e piattaforme di accettazione di pagamento elettronico, nonché inserire una norma che preveda che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 siano tenuti a non discriminare l'accettazione dei pagamenti elettronici sulla base dello schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico;

6) al fine di garantire che i servizi siano realizzati avendo riguardo alle esigenze dell'utenza e pubblicando gli indicatori di utilizzo dei servizi, all'articolo 8 dello schema di decreto legislativo che sostituisce l'articolo 7 del decreto legislativo n. 82 del 2005, in conformità all'articolo 1, comma 1, lettere a) e h) della legge delega n. 124 del 2015, mantenere la previsione per cui la riorganizzazione e l'aggiornamento dei servizi resi grazie all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione avvengono sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze dei cittadini e delle imprese, anche utilizzando strumenti per la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti, anche prevedendo che tutti i servizi *online* delle amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, raccolgano e pubblichino le statistiche di utilizzo e consentano la rilevazione *online* della soddisfazione degli utenti rispetto alla qualità, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività del servizio stesso;

7) al fine di garantire effettività alla cittadinanza digitale e ai diritti di persone fisiche e giuridiche, all'articolo 9, che modifica l'articolo 8 del CAD, prevedere il riferimento non solo allo Stato, ma a tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, ponendo particolare riguardo ai minori accanto alle categorie a rischio di esclu-

sione, anche alla luce della Dichiarazione dei diritti in Internet, e stabilire, altresì, azioni specifiche e concrete, nonché la possibilità di avvalersi di un insieme di mezzi diversi, fra i quali il servizio radio-televisivo;

8) al fine di creare una diffusa consapevolezza giuridica, parte integrante e indispensabile della cultura digitale, prevedere, accanto alle competenze tecnologiche, lo sviluppo di competenze di informatica giuridica, con particolare riferimento all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo, che modifica l'articolo 8 del decreto legislativo n. 82 del 2005, in materia di alfabetizzazione informatica, all'articolo 12, che modifica l'articolo 13 del decreto legislativo n. 82 del 2005 inserendo un comma 1-*bis*, in materia di formazione dei dipendenti pubblici, e all'articolo 15, che modifica l'articolo 17 del decreto legislativo n. 82 del 2005, in materia di unico ufficio dirigenziale generale;

9) al fine di migliorare la condizione lavorativa e di conseguenza la produttività, a meno che non vi siano particolari necessità di sicurezza che ne impediscano l'uso, all'articolo 11, che modifica l'articolo 12 del decreto legislativo n. 82 del 2005, prevedere che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, incentivino l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali, o personalizzabili di proprietà aziendale e concessi in comodato d'uso gratuito, sul posto di lavoro;

10) all'articolo 13, che modifica l'articolo 14 del decreto legislativo n. 82 del 2005, abrogandone il comma 2-*bis*, si mantenga in vigore la disposizione volta a garantire un coinvolgimento delle Regioni e dei diversi livelli istituzionali nell'assicurare omogeneità territoriale nell'applicazione delle disposizioni e delle strategie;

11) all'articolo 15, che modifica l'articolo 17 del decreto legislativo n. 82 del 2005, prevedere misure tese a garantire la terzietà, l'autonomia e l'imparzialità del difensore civico digitale, stabilendo in ogni caso tempi certi per la risposta nonché provvedimenti disciplinari in caso di mancato adeguamento;

12) al fine di attuare pienamente l'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge delega n. 124 del 2015 e il principio di partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche, all'articolo 16, che modifica l'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 82 del 2005 stabilire che la Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica operi anche attraverso la consultazione di rappresentanti di ministeri ed enti pubblici e dei portatori di interessi, anche prevedendo l'istituzione di una Consulta permanente dell'innovazione, che operi quale struttura aperta di partecipazione, introducendo altresì adeguate procedure informative da parte della Conferenza in merito alla predisposizione delle norme e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice;

13) all'articolo 30, che modifica l'articolo 32-*bis* del decreto legislativo n. 82 del 2005, disciplinando le sanzioni irrogabili da AGID ai sensi del regolamento eIDAS, rimodulare le predette sanzioni, tenuto conto che gli importi proposti non appaiono congrui con il valore e la rilevanza delle attività prestate per avere un adeguato effetto deterrente, anche prevenendo il diritto a rivalersi presso l'opportuna sede giudiziaria nei confronti del trasgressore per il risarcimento dei danni sofferti;

14) all'articolo 62 dello schema di decreto legislativo in esame, come evidenziato anche nel parere reso dal Consiglio di Stato, si sopprima il comma 5, che modifica l'articolo 52 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in quanto estraneo ai criteri della legge delega di cui all'articolo 1, comma 1, legge n. 124 del 2015;

15) nel quadro dell'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, al fine di garantire le funzioni di coordinamento dei soggetti pubblici operanti, anche in forma societaria, nel settore delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione, si introduca una norma transitoria che preveda in sede di prima attuazione

del decreto, per un periodo non superiore a tre anni, la nomina di un Commissario straordinario per l'attuazione dell'agenda digitale, senza attribuzione di alcun compenso o indennità, con poteri di impulso e di coordinamento nei confronti delle pubbliche amministrazioni cui competono adempimenti connessi e strumentali all'attuazione dell'Agenda digitale italiana, e con attribuzione di potere sostitutivo in caso di inadempienze gestionali o amministrative di misure necessarie all'attuazione della Agenda medesima;

16) al fine di garantire chiarezza del testo nonché la più estesa applicazione del medesimo, conformemente a quanto rilevato dal Consiglio di Stato sostituire, ovunque ricorra nel testo, la parola « cittadino » con le seguenti « persona fisica »; e sostituire le parole « chiunque » e « cittadini e imprese », con le seguenti: « soggetti giuridici »;

17) al fine di garantire l'aggiornamento delle regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici, si disponga la sospensione dell'efficacia del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014 per un tempo congruo all'emanazione di nuove regole tecniche pienamente conformi alle disposizioni del Codice;

18) al fine di definire i criteri di digitalizzazione delle performance della Pubblica Amministrazione, in attuazione di quanto previsto all'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge delega n. 124 del 2015, prevedere, nell'ambito del Portale della *Performance* previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 105 del 9 maggio 2016, e nel limite delle risorse finanziarie già previste per la realizzazione di tale Portale, la realizzazione di una Banca dati degli obiettivi e degli indicatori delle *performance* di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 e successive modificazioni, secondo le modalità definite dall'Agenda per l'Italia Digitale entro 6 mesi

dall'entrata in vigore del presente provvedimento, prevedendo inoltre che tutti gli adempimenti relativi a pubblicazioni ovvero comunicazioni ad altre pubbliche amministrazioni, di dati o documenti relativi ai piani delle performance si intendono sostituiti a tutti gli effetti con la trasmissione al Portale della *Performance* e stabilendo misure sanzionatorie in caso di inadempienza;

e con le seguenti osservazioni:

a) al fine di evitare il rischio di maggiori oneri per la Pubblica Amministrazione, si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 1, comma 1, lettera *n*-ter) del decreto legislativo n. 82 del 2005, prevedendo che per domicilio digitale s'intenda l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio di recapito certificato qualificato conforme al Regolamento eIDAS, che consenta la prova del momento di ricezione di una comunicazione tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e le persone fisiche e giuridiche, che sia interoperabile con la posta elettronica certificata nel rispetto dell'articolo 44 del Regolamento eIDAS e basato su standard o norme riconosciute nell'ambito dell'Unione europea;

b) al fine di rispettare il principio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *o*) della legge delega n. 124 del 2015 e rendere coerente le definizioni con le disposizioni a livello europeo, si valuti l'opportunità – come anche indicato dal Garante per la protezione dei dati personali – di modificare l'articolo 1 comma 1, lettera *u*-bis) che reca la definizione di « gestore di posta elettronica certificata » con la seguente formulazione: « prestatore di servizio elettronico di recapito qualificato certificato mediante la posta elettronica certificata » nonché di modificare l'articolo 1, comma 1, lettera *v*-bis) del CAD sostituendo le parole « posta elettronica certificata » con le seguenti: « servizio elettronico di recapito qualificato certificato in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi »;

c) al fine di garantire il coordinamento delle disposizioni speciali ai principi del Codice in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *o*) della legge delega n. 124 del 2015, all'articolo 2 del decreto legislativo che modifica l'articolo 2 del CAD, introducendo nel comma 6 l'applicabilità del Codice « al processo civile e penale, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico », si valuti l'opportunità di prevedere, con una formulazione più ampia, l'applicazione delle disposizioni del Codice e delle regole tecniche *ex* articolo 71 « al processo davanti ad un'autorità giurisdizionale, salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico »;

d) al fine di garantire che il servizio di autenticazione dell'identità digitale non sia inteso come un servizio di autenticazione valido per tutti i fini, si valuti l'opportunità di circoscrivere l'ambito di applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 82 del 2005 prevedendo, ad esempio, che all'articolo 3 comma 1-*sexies*, sia esplicitato che l'identificazione sia da intendersi ai fini dell'autenticazione informatica e della partecipazione al procedimento amministrativo;

e) all'articolo 4 del provvedimento che modifica l'articolo 3-*bis* del decreto legislativo n. 82 del 2005, si valuti l'opportunità di aggiungere, tra i soggetti che possono accedere al domicilio digitale, gli avvocati ai fini della notificazione *ex* legge n. 53 del 1994 – dal momento che l'ANPR è considerato elenco pubblico ai fini della notificazione *ex* articolo 16-ter del decreto legge n. 179 del 2012 e, quindi, una limitazione di accesso non risulta giustificata – nonché di prevedere un decreto del Ministro dell'interno che definisca le modalità di consultazione dell'ANPR da parte degli avvocati ai fini del reperimento del domicilio digitale dei soggetti destinatari di notificazioni ai sensi della legge n. 53 del 1994;

f) in riferimento alla qualità dei servizi *online* di cui all'articolo 7 del

decreto legislativo n. 82 del 2005 si valuti l'opportunità di prevedere, nell'ambito della disciplina applicabile ai dirigenti pubblici, il principio secondo cui le amministrazioni prevedono nei loro piani delle *performance* di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009 indicatori di risultato per i servizi online che tengono conto del livello di qualità rilevato ai sensi del CAD. Conseguentemente, si valuti l'opportunità di prevedere che la retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili dei predetti servizi tenga conto dei risultati rilevati dagli indicatori;

g) all'articolo 8 che modifica l'articolo 7 del decreto legislativo n. 82 del 2005, al comma 4, dopo le parole « in giudizio, » si valuti l'opportunità di aggiungere la parola « anche »;

h) all'articolo 13, comma 2, che modifica l'articolo 14 *bis* del decreto legislativo n. 82 del 2005, al capoverso comma 2, lettera i), si valuti l'opportunità di aggiungere, alla fine del capoverso, le parole « o sulla base di apposita convenzione che disciplini anche i maggiori oneri da sostenersi per la sua esecuzione. »;

i) si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, sostituendo il principio della digitalizzazione di processi esistenti basati su documenti cartacei, con quello di una reingegnerizzazione complessiva, che metta al centro i cittadini e le imprese, usando i dati in logica « *una tantum* ». A tal fine, si valuti l'opportunità di aggiungere al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 82 del 2005, i seguenti periodi: « Tale attività di razionalizzazione e semplificazione ha l'obiettivo di garantire la massima fruibilità dei diritti della cittadinanza digitale ed è perseguita facilitando l'aggregazione dei servizi e della loro gestione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del presente codice interessati a reingegnerizzare i loro servizi, nei diversi ambiti applicativi, ponendo al centro i cittadini e le imprese. I livelli di sicurezza, disponibilità, qualità, fruibilità, accessibilità e

tempestività dei servizi *online* delle amministrazioni sono definiti a livello di aggregazione dei soggetti di cui all'articolo 2, nel rispetto dei vincoli complessivi di razionalizzazione, al fine di favorire, anche attraverso corrispondenti regimi premiali e sanzionatori di cui all'articolo 61, il processo di razionalizzazione e consolidamento sistemico delle soluzioni »;

l) al fine di dare attuazione al principio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o) della legge delega n. 124 del 2015, secondo quanto rilevato altresì dal Consiglio di Stato e dalla Conferenza Unificata all'articolo 18, che modifica l'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, abrogando il comma 1 e recando modifiche al comma 2, si valuti l'opportunità di ripristinare la versione originaria di tali norme al fine di soddisfare ad esigenze di coerenza con le disposizioni del codice civile e di certezza del diritto, oltre che per garantire il rispetto del principio di neutralità tecnologica nonché la compatibilità con le disposizioni adottate a livello europeo. Al comma 2-*bis*, si valuti altresì l'opportunità di sostituire le parole « redatte su » con le seguenti: « se fatte con », poiché tale formulazione appare maggiormente conforme ai documenti informatici e alle diverse tipologie;

m) si valuti, in subordine, l'opportunità di sopprimere al medesimo articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto legislativo, che interviene sul comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 82 del 2005, le seguenti parole « Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo telematico », in quanto tale previsione non risponde ai criteri della legge delega;

n) si valuti l'opportunità, come anche rilevato dal Consiglio di Stato, di sopprimere la lettera a) dell'articolo 19 dello schema di decreto legislativo, che modifica l'articolo 22 del decreto legislativo n. 82 del 2005, inserendo un periodo

al comma 3, nonché l'articolo 21, per evitare problemi interpretativi e applicativi;

o) all'articolo 23 dello schema di decreto legislativo che interviene sull'articolo 24, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 82 del 2005 si valuti l'opportunità della soppressione alla lettera b), capoverso comma 4-*bis*, delle parole « su richiesta del titolare » – dal momento che lo stato di sospensione può essere disposto e annullato non solo dal titolare e, in alcuni casi, il titolare non può annullare la sospensione – nonché la soppressione del comma 4-*ter* e l'inserimento, nel comma 2 dell'articolo 24, della previsione, accanto alla firma digitale, anche della firma elettronica qualificata e del sigillo elettronico qualificato;

p) agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 82 del 2005, si valuti l'opportunità di conformarsi maggiormente a quanto previsto dal Regolamento eIDAS verificando, a tal fine, l'inserimento di meccanismi alternativi al capitale sociale maggiormente aderenti con quanto richiesto da eIDAS; all'articolo 26 comma 1, lettera c) che interviene sull'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, si valuti l'opportunità di aggiungere dopo le parole « analogo codice identificativo » la seguente « univoco », ovvero, al fine di fugare dubbi interpretativi, si valuti l'opportunità della soppressione della disposizione, dal momento che il regolamento eIDAS già stabilisce i contenuti obbligatori dei certificati e quelli opzionali; all'articolo 29, comma 1 del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall'articolo 27 del decreto legislativo, al fine di garantire coerenza con le disposizioni europee, si valuti l'opportunità di intervenire sul *quantum* con una graduazione del capitale sociale minimo in funzione del livello di servizio offerto e la previsione di adeguate misure assicurative in linea con la media delle analoghe previsioni europee demandando la precisa individuazione dei requisiti richiesti ad un successivo provvedimento da sottoporre alla procedura di notifica di cui alla Di-

rettiva 98/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998., al comma 6, dell'articolo 29 del CAD, come modificato dall'articolo 27 del decreto legislativo, si valuti l'opportunità di prevedere di sostituire le parole « elenco pubblico di fiducia » con le seguenti « un apposito elenco di fiducia pubblico » e di prevedere « un organismo ai sensi dell'articolo 2, punto 13, del Regolamento (CE) n. 765/2008 » (definizione n. 18 di eIDAS). Si valuti il riferimento alla legge 23 luglio 2009, n. 99 che non appare pertinente in quanto il Regolamento eIDAS richiama il Regolamento (CE) 765/2008 che non limita agli organismi di accreditamento degli Stati dove sono stabiliti i prestatori la competenza; ciò sarebbe contrario alla libera circolazione dei servizi forniti dagli organismi di valutazione della conformità degli altri Stati membri;

q) per garantire la conformità alle disposizioni di livello europeo, si valuti l'opportunità di inserire nell'articolo 35, comma 1-*bis* e comma 5, del CAD come modificati dall'articolo 32 del decreto legislativo, per quanto applicabile, di un sigillo elettronico, accanto alla firma elettronica qualificata;

r) si valuti l'opportunità di valutare la formulazione della disposizione di cui all'articolo 40 in cui non appare chiaramente individuata la tipologia di invalidità dei documenti ivi previsti in caso di mancato rispetto del medesimo articolo 40, che prevede una nuova ipotesi di patologia di atti e provvedimenti amministrativi, rilevabile dinanzi al giudice amministrativo. In ossequio al principio di certezza del diritto, si valuti, quindi, l'opportunità di fissare tale grado di invalidità (ad es. annullabilità) proprio in seno all'articolo 40, tenendo conto che le conseguenze sulla vita dell'atto invalido sono differenti: al riguardo si rileva, infatti, che l'articolo 40 attiene alla forma dell'atto, e dunque ad un suo elemento essenziale, la cui mancanza è sanzionata con la nullità dall'articolo 21-*septies* della legge n. 241 del 1990;

s) al fine di garantire i diritti di cittadini e imprese, all'articolo 37, che introduce il comma 1-*bis* all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005, si valuti l'opportunità di introdurre una disposizione finalizzata a prevedere che, per motivi di difesa in giudizio, la produzione del documento informatico da parte della pubblica amministrazione deve avvenire tempestivamente entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, nonché di fare riferimento ai documenti conservati per legge dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del Codice;

t) al fine di attuare i principi della delega e, in particolare, quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), all'articolo 38 del decreto legislativo che modifica l'articolo 44 del CAD, si valuti l'opportunità di prevedere un riferimento al sistema di conservazione e si valuti, altresì, l'opportunità di prevedere al comma 1 del medesimo articolo 44 del CAD di inserire nuovamente la lettera a) contemplata dal previgente comma 1;

u) al medesimo articolo 38 dello schema di decreto legislativo che modifica l'articolo 44 del CAD si valuti l'opportunità di integrare il medesimo articolo 44, comma 1, del CAD inserendo alla lettera g) le seguenti parole « e archiviazione sulla base del piano di fascicolazione predisposto »;

v) all'articolo 42 dello schema di decreto legislativo che interviene sull'articolo 51 del decreto legislativo n. 82 del 2005 si valuti l'opportunità di modificare la rubrica del predetto articolo 51 premettendo alla stessa le parole « Continuità operativa, » nonché di sostituire il comma 1 come segue: « Con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, sono individuate le modalità che garantiscono la protezione, disponibilità, accessibilità, integrità e riservatezza dei dati e la continuità operativa dei sistemi e delle infrastrutture »;

z) si valuti l'opportunità di integrare l'articolo 47 del Codice con una previsione che tenga conto di possibili

limitazioni tecnologiche fornisca fondamento giuridico a soluzioni diverse dalla PEC in conformità al principio di neutralità tecnologica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m) e per attuare compiutamente l'articolo 1, comma 1, a), b) e g) della legge delega, garantendo anche la coerenza con il nuovo articolo 44 e i requisiti del sistema di gestione informatica, prevenendo a tal fine che « le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; qualora la dimensione di uno o più documenti da trasmettere in allegato al messaggio di posta elettronica certificata ecceda i vincoli tecnologici caratteristici dello strumento, tali documenti possono essere scambiati attraverso meccanismi tecnici idonei allo scopo e conformi al regolamento eIDAS in materia di sigilli elettronici ed alle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71; tali comunicazioni sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza »;

aa) valutare l'opportunità nell'articolo 64, comma 2-*septies* del decreto legislativo n. 82 del 2005, inserito dall'articolo 52 del decreto legislativo in esame, di armonizzare tale disposizione con la disciplina delle firme (es. firme remote) e di prevedere che i documenti informatici contenenti manifestazioni di volontà suscettibili di essere espresse mediante identificazione SPID debbano essere presentati al titolare, prima della conclusione del relativo processo, chiaramente e senza ambiguità, e sia richiesta conferma espressa secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71; si valuti, altresì, l'opportunità al comma 2-*ter* del medesimo articolo 64, di sostituire le parole « identificano cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni » con le seguenti « gli utenti » in quanto il sistema SPID identifica le persone e non gli enti o le associazioni;

bb) al fine di favorire la migrazione nella forma di comunicazione digitale, si valuti l'opportunità di modificare il

comma 1, lettera *c*) dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall'articolo 53 del provvedimento in esame, come segue: dopo le parole « ovvero » aggiungere le seguenti: « fino al 31.12.2020. » e si valuti l'opportunità, al comma 1, dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 di sopprimere le parole « fax e ».

cc) si valuti l'opportunità di riformulare il comma 2 dell'articolo 69 del decreto legislativo n. 82 del 2005 in quanto in esso è citato il comma 2 dell'articolo 68, abrogato dall'articolo 55 del decreto legislativo;

dd) si valuti l'opportunità dell'abrogazione dei commi 2, 2-*bis* e 4 dell'articolo 68 del codice, operata dall'articolo 55 del provvedimento, in quanto si elimina l'accento su alcuni aspetti significativi quali modularità, interoperabilità e cooperazione applicativa e la rappresentazione in formato aperto e si elimina un riferimento esplicito al repertorio dei formati aperti; si valuti altresì l'opportunità dell'abrogazione del comma 2 dell'articolo 70 prevista dall'articolo 56 del provvedimento poiché si indebolisce la cogenza del riutilizzo di soluzioni per le amministrazioni centrali;

ee) all'articolo 57 che modifica l'articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005 si valuti l'opportunità di sopprimere le parole « con il Ministro della giustizia »;

ff) si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 71 comma 1-*ter* del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal sopra citato articolo 57 del provvedimento in esame, al fine di stimolare l'uso di norme tecniche ovunque possibile prevedendo quanto segue « 1-*ter*. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate: *a*) in conformità ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4; *b*) con riferimento al Regolamento (UE) n. 1025 del 2012, in conformità alle norme, ai prodotti della normazione europea e alle specifiche tecniche identificate »;

gg) al medesimo articolo 57 che modifica l'articolo 71 si valuti l'opportunità di sopprimere l'abrogazione del comma 2, in quanto utile a garantire certezza del diritto e fugare eventuali dubbi interpretativi;

hh) al fine di rispettare il principio di cui alla legge delega articolo 1, comma 1, lettera *a*), della legge delega e la *ratio* ad esso sottesa – per garantire effettività alle disposizioni si ritiene, infatti, sia necessaria l'integrazione di meccanismi premiali e sanzionatoria – all'articolo 61 del decreto legislativo recante « sanzioni », si valuti l'opportunità di prevedere anche la definizione di meccanismi premiali per le amministrazioni virtuose nell'applicazione del codice e delle disposizioni in materia di innovazione delle pubbliche amministrazioni;

ii) al fine di poter utilizzare ad ogni effetto di legge gli indirizzi di posta elettronica certificata ivi indicati in difetto di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nonché al fine di evitare possibili sovrapposizioni, si valuti l'opportunità all'articolo 62 del decreto legislativo, di prevedere una norma di coordinamento dell'articolo 16, comma 12, del decreto legge n. 179 del 2012 con gli articoli 6 *bis* e 6 *ter* del decreto legislativo n. 82 del 2005;

ll) si valuti l'opportunità di riprodurre nel CAD il principio del monitoraggio dell'esecuzione dei contratti previsto all'articolo 13 del decreto legislativo n. 39 del 1993, abrogato dall'articolo 64, comma 2, del provvedimento;

mm) al fine di dare attuazione alla delega contenuta nell'art. 1 comma 1 lettera *h*) della legge n. 124 del 2015, si valuti l'opportunità di integrare le disposizioni di coordinamento del decreto prevedendo una modifica al Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che preveda l'invio del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto all'INPS esclusivamente

per via telematica, secondo le modalità e utilizzando i servizi resi disponibili dall'INPS; stesse modalità devono essere previste per la dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto ed il certificato di interruzione di gravidanza di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *a*) del decreto legge n.69 del 21 giugno 2013;

nn) si valuti l'opportunità di aggiornare il termine previsto dall'articolo 65 dello schema di decreto legislativo, relativo all'entrata in vigore del provvedimento;

oo) valuti il Governo l'opportunità di subordinare l'efficacia delle regole tecniche previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, alla procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, così come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Atto n. 307).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al Codice dell'Amministrazione digitale (Atto Governo n. 307);

valutato che la digitalizzazione della Pubblica amministrazione riveste un'importanza cruciale e strategica al fine del rilancio della competitività del nostro Paese, e che trascorsi oltre dieci anni dall'emanazione del Codice dell'Amministrazione digitale, il Parlamento ha delegato il Governo ad intervenire sulla disciplina del predetto Codice al fine di promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale di cittadini e imprese;

osservato che già nel cosiddetto Rapporto Giannini del 1979 sui principali problemi dell'Amministrazione dello Stato veniva sottolineato il fondamentale rapporto tra innovazione tecnologica e azione amministrativa per garantire un efficace servizio pubblico alla collettività, aprendo ad una riflessione sul fatto che non può esistere alcuna autentica riforma della Pubblica Amministrazione che non sia accompagnata da un capillare processo di digitalizzazione della stessa, e trascorsi quasi quarant'anni dall'elaborazione di quel rapporto tale circostanza non può che essersi profondamente rafforzata;

rilevato che, come osservato anche dal Governo nella relazione illustrativa, con la « Carta della Cittadinanza digitale » si riconoscono direttamente diritti a cit-

tadini e imprese e si costituisce la base giuridica per implementare la cosiddetta *Italia login*, ossia la piattaforma di accesso che permetterà ai cittadini di accedere ai servizi pubblici, realizzando così quella volontà di porre il cittadino al centro dell'azione amministrativa, e spostando l'attenzione dal processo di digitalizzazione della Pubblica amministrazione ai diritti digitali riconosciuti a cittadini e imprese;

premesso che:

lo schema di decreto legislativo in esame costituisce attuazione dell'articolo 1 della legge delega n. 124 del 2015, recante la significativa rubrica « Carta della cittadinanza digitale », che intende fortificare e rendere effettivi i diritti digitali dei cittadini nei confronti delle amministrazioni pubbliche;

nello specifico, si intende garantire a cittadini e imprese, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale e assicurare la semplificazione nell'accesso ai servizi;

alla luce di tali obiettivi, trascorsi oltre dieci anni dall'emanazione del Codice dell'Amministrazione digitale, la riforma riconosce la centralità delle tecnologie digitali nei rapporti tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni quale strumento per un processo di reingegnerizzazione e innovazione dell'amministrazione pubblica italiana;

al fine di superare le criticità attuali, l'ottica si sposta dal processo di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche alla cittadinanza digitale e ai diritti di cittadini e imprese;

di conseguenza, lo schema di decreto legislativo, oggetto di esame, intende modificare e integrare in modo profondo il Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005, di seguito anche Codice o CAD) e coordinare le disposizioni in materia contenute in altri provvedimenti, al fine di assicurare la puntuale attuazione e la piena coerenza del Codice;

proprio al fine di realizzare questi obiettivi e garantire effettività alla cittadinanza digitale, la legge delega incide in modo profondo sulle diverse dimensioni che caratterizzano l'agere pubblico afferenti alle competenze, alla *governance*, all'organizzazione e ai procedimenti delle amministrazioni pubbliche, dimensioni che emergono dai principi e criteri direttivi dell'articolo 1 della citata legge delega n. 124 del 2015;

sotto il profilo delle competenze e della cultura digitale, è indispensabile prevedere strategie di alfabetizzazione digitale, sviluppare le competenze digitali, anche all'interno delle amministrazioni pubbliche, e garantire la partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche;

per quanto attiene all'aspetto della *governance* è necessario assicurare maggiore omogeneità ed effettività nell'applicazione delle disposizioni del Codice e, pertanto, è indispensabile un forte coordinamento nazionale, che si avvalga di un solido coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali e della partecipazione strutturata della società civile nella definizione delle strategie in materia;

al profilo di *governance* si accompagna l'esigenza di porre attenzione all'organizzazione interna delle amministrazioni pubbliche, definendo ruoli specifici, funzioni puntuali e responsabilità definite

nei confronti della collettività, ridefinendo le competenze dell'ufficio dirigenziale generale unico e prevedendo all'interno dell'amministrazione un soggetto garante dei diritti digitali;

per quanto attiene all'aspetto procedimentale, la disciplina deve basarsi sulla digitalizzazione dei procedimenti e sulla piena realizzazione del principio « innanzitutto digitale » (*digital first*), ridefinendo e semplificando i procedimenti amministrativi in relazione alle esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese, garantendo altresì l'indispensabile certezza del diritto;

per garantire effettività all'insieme di misure che si intendono realizzare è indispensabile definire i criteri di digitalizzazione del processo di misurazione e valutazione della performance per permettere un coordinamento a livello nazionale e, altresì, prevedere speciali regimi sanzionatori e premiali per le amministrazioni stesse;

l'effettività della riforma passa anche dalla effettiva capacità della stessa di adeguare la normativa italiana alle disposizioni adottate a livello europeo, garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica delle disposizioni presenti nell'ordinamento giuridico e coordinare le discipline speciali con i principi del Codice al fine di garantire al Codice medesimo la piena esplicazione;

lo schema di decreto legislativo, in ossequio a quanto indicato nell'articolo 1 della legge delega n. 124 del 2015, introduce modifiche e integrazioni che realizzano una profonda evoluzione della disciplina, idonea a modificare la fisionomia delle amministrazioni pubbliche e i rapporti fra queste e la collettività, al fine di garantire la cittadinanza digitale;

la completa, efficace ed effettiva affermazione dei diritti di cittadinanza digitale nei confronti delle pubbliche amministrazioni si ottiene con la piena attuazione dei principi e dei criteri direttivi

della legge delega e delle dimensioni, sopra indicate, sui cui essa si articola da parte del decreto legislativo oggetto di esame;

L'ampio coinvolgimento di esperti ed esponenti della società civile, sia attraverso le numerose audizioni, sia attraverso una significativa consultazione online e nelle diverse sedi politiche e istituzionali, ha permesso di ampliare i canali di ascolto e di rilevare molti degli aspetti oggetto delle successive condizioni e osservazioni;

di conseguenza, risulta necessario modificare e integrare alcuni aspetti del decreto legislativo, al fine di renderlo maggiormente aderente ai principi e ai criteri direttivi delineati in sede di delega, finalizzati alla effettiva riorganizzazione e alla profonda innovazione delle amministrazioni pubbliche e tesi a garantire effettività ai diritti digitali di cittadini e imprese,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) al fine di dare completa attuazione alla legge delega, reintrodurre, all'articolo 1 dello schema di decreto legislativo in esame che modifica l'articolo 1 del decreto legislativo n. 82 del 2005, la definizione di documento informatico, armonizzandola con le disposizioni adottate a livello europeo, ad esempio prevedendo che il documento informatico è quel documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; introdurre al medesimo articolo 1, una lettera aggiuntiva che definisca il « titolare del dato », conformando tale definizione a quella di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 36 del 2006; introdurre al medesimo articolo 1, una lettera aggiuntiva che definisca i « dati territoriali », conformando tale definizione a quella di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 32 del 2010, conseguentemente eliminando il

comma 1 dell'articolo 59 del decreto legislativo in esame che definisce il dato territoriale;

2) al fine di consentire la effettiva interoperabilità e integrazione applicativa dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e dei processi e procedimenti amministrativi, si aggiungano le definizioni di interoperabilità e cooperazione applicativa che assicurino l'utilizzo di formati di dati aperti e l'integrazione anche a livello di *backend*;

3) al fine di garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, all'articolo 2 del decreto legislativo che modifica l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, eliminare l'inciso relativo all'inserimento nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, al fine di rendere la disposizione coerente con il decreto legislativo n. 97 del 2016, e rispettando così il principio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), della legge delega n. 124 del 2015 sulla necessità di coordinare formalmente e sostanzialmente il testo delle disposizioni vigenti;

4) al fine di evitare incertezza del diritto e rendere la disposizione maggiormente coerente e conforme al codice civile, in ossequio al principio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o) della legge n. 124 del 2015, all'articolo 4, che modifica l'articolo 3-bis, chiarire che il concetto di domicilio digitale è relativo esclusivamente alle comunicazioni e notifiche e non produce altri effetti giuridici nell'ordinamento;

5) al fine di rispettare il principio di neutralità e imparzialità, nonché il rispetto del principio di libertà di scelta tra gli strumenti di pagamento elettronico, all'articolo 5, che modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, in ossequio ai principi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), m) e q) della legge delega, prevedere che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nonché i gestori dei pubblici servizi nei rapporti con l'u-

tenza, conformemente a quanto previsto dal principio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *q*), siano obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso i sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico, ferma restando la possibilità di utilizzare altre modalità e piattaforme di accettazione di pagamento elettronico, nonché inserire una norma che preveda che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 siano tenuti a non discriminare l'accettazione dei pagamenti elettronici sulla base dello schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico;

6) al fine di garantire che i servizi siano realizzati avendo riguardo alle esigenze dell'utenza e pubblicando gli indicatori di utilizzo dei servizi, all'articolo 8 dello schema di decreto legislativo che sostituisce l'articolo 7 del decreto legislativo n. 82 del 2005, in conformità all'articolo 1, comma 1, lettere *a*) e *h*) della legge delega n. 124 del 2015, mantenere la previsione per cui la riorganizzazione e l'aggiornamento dei servizi resi grazie all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione avvengono sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze dei cittadini e delle imprese, anche utilizzando strumenti per la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti, anche prevedendo che tutti i servizi online delle amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, raccolgano e pubblichino le statistiche di utilizzo e consentano la rilevazione *online* della soddisfazione degli utenti rispetto alla qualità, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività del servizio stesso;

7) al fine di garantire effettività alla cittadinanza digitale e ai diritti di persone fisiche e giuridiche, all'articolo 9, che modifica l'articolo 8 del CAD, prevedere il riferimento non solo allo Stato, ma a tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, ponendo particolare riguardo ai minori accanto alle categorie a rischio di esclu-

sione, anche alla luce della Dichiarazione dei diritti in Internet, e stabilire, altresì, azioni specifiche e concrete, nonché la possibilità di avvalersi di un insieme di mezzi diversi, fra i quali il servizio radio-televisivo;

8) al fine di creare una diffusa consapevolezza giuridica, parte integrante e indispensabile della cultura digitale, prevedere, accanto alle competenze tecnologiche, lo sviluppo di competenze di informatica giuridica, con particolare riferimento all'articolo 9, comma 1, dello schema di decreto legislativo, che modifica l'articolo 8 del decreto legislativo n. 82 del 2005, in materia di alfabetizzazione informatica, all'articolo 12, che modifica l'articolo 13 del decreto legislativo n. 82 del 2005 inserendo un comma *1-bis*, in materia di formazione dei dipendenti pubblici, e all'articolo 15, che modifica l'articolo 17 del decreto legislativo n. 82 del 2005, in materia di unico ufficio dirigenziale generale;

9) al fine di migliorare la condizione lavorativa e di conseguenza la produttività, a meno che non vi siano particolari necessità di sicurezza che ne impediscano l'uso, all'articolo 11, che modifica l'articolo 12 del decreto legislativo n. 82 del 2005, prevedere che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, incentivino l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali, o personalizzabili di proprietà aziendale e concessi in comodato d'uso gratuito, sul posto di lavoro;

10) all'articolo 13, che modifica l'articolo 14 del decreto legislativo n. 82 del 2005, abrogandone il comma *2-bis*, si mantenga in vigore la disposizione volta a garantire un coinvolgimento delle Regioni e dei diversi livelli istituzionali nell'assicurare omogeneità territoriale nell'applicazione delle disposizioni e delle strategie;

11) all'articolo 15, che modifica l'articolo 17 del decreto legislativo n. 82 del 2005, prevedere misure tese a garantire la terzietà, l'autonomia e l'imparzialità del difensore civico digitale, stabilendo in

ogni caso tempi certi per la risposta nonché provvedimenti disciplinari in caso di mancato adeguamento;

12) al fine di attuare pienamente l'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge delega n. 124 del 2015 e il principio di partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche, all'articolo 16, che modifica l'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 82 del 2005 stabilire che la Conferenza per l'innovazione tecnologica operi anche attraverso la consultazione di rappresentanti di ministeri ed enti pubblici e dei portatori di interessi, anche prevedendo l'istituzione di una Consulta permanente per l'innovazione tecnologica, che opera quale struttura aperta di partecipazione, introducendo altresì adeguate procedure informative da parte della Conferenza in merito alla predisposizione delle norme e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice;

13) all'articolo 30, che modifica l'articolo 32-*bis* del decreto legislativo n. 82 del 2005, disciplinando le sanzioni irrogabili da AGID ai sensi del regolamento eIDAS, rimodulare le predette sanzioni, tenuto conto che gli importi proposti non appaiono congrui con il valore e la rilevanza delle attività prestate per avere un adeguato effetto deterrente, anche prevenendo il diritto a rivalersi presso l'opportuna sede giudiziaria nei confronti del trasgressore per il risarcimento dei danni sofferti;

14) all'articolo 62 dello schema di decreto legislativo in esame, come evidenziato anche nel parere reso dal Consiglio di Stato, si sopprima il comma 5, che modifica l'articolo 52 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in quanto estraneo ai criteri della legge delega di cui all'articolo 1, comma 1, legge n. 124 del 2015;

15) nel quadro dell'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, al fine di garantire le funzioni di coordinamento dei soggetti pubblici operanti, anche in forma societaria, nel settore delle tec-

nologie dell'informatica e della comunicazione, si introduca una norma transitoria che preveda in sede di prima attuazione del decreto, per un periodo non superiore a tre anni, la nomina di un Commissario straordinario per l'attuazione dell'agenda digitale, senza attribuzione di alcun compenso o indennità, con poteri di impulso e di coordinamento nei confronti delle pubbliche amministrazioni cui competono adempimenti connessi e strumentali all'attuazione dell'Agenda digitale italiana, e con attribuzione di potere sostitutivo in caso di inadempienze gestionali o amministrative di misure necessarie all'attuazione della Agenda medesima;

16) al fine di garantire chiarezza del testo nonché la più estesa applicazione del medesimo, conformemente a quanto rilevato dal Consiglio di Stato sostituire, ovunque ricorra nel testo, la parola « cittadino » con le seguenti « persona fisica »; e sostituire le parole « chiunque » e « cittadini e imprese », con le seguenti: « soggetti giuridici »;

17) al fine di garantire l'aggiornamento delle regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici, si disponga la sospensione dell'efficacia del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014 per un tempo congruo all'emanazione di nuove regole tecniche pienamente conformi alle disposizioni del Codice;

18) al fine di definire i criteri di digitalizzazione delle *performance* della Pubblica Amministrazione, in attuazione di quanto previsto all'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge delega n. 124 del 2015, prevedere, nell'ambito del Portale della *Performance* previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 105 del 9 maggio 2016, e nel limite delle risorse finanziarie già previste per la realizzazione di tale Portale, la realizzazione di una Banca dati degli obiettivi e degli indicatori delle *performance* di cui al decreto legislativo 27

ottobre 2009 n. 150 e successive modificazioni, secondo le modalità definite dall'Agenzia per l'Italia Digitale entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, prevedendo inoltre che tutti gli adempimenti relativi a pubblicazioni ovvero comunicazioni ad altre pubbliche amministrazioni, di dati o documenti relativi ai piani delle performance si intendono sostituiti a tutti gli effetti con la trasmissione al Portale della *Performance* e stabilendo misure sanzionatorie in caso di inadempienza;

e con le seguenti osservazioni:

a) al fine di evitare il rischio di maggiori oneri per la Pubblica Amministrazione, si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 1, comma 1, lettera *n-ter*) del decreto legislativo n. 82 del 2005, prevedendo che per domicilio digitale s'intenda l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio di recapito certificato qualificato conforme al Regolamento eIDAS, che consenta la prova del momento di ricezione di una comunicazione tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e le persone fisiche e giuridiche, che sia interoperabile con la posta elettronica certificata nel rispetto dell'articolo 44 del Regolamento eIDAS e basato su *standard* o norme riconosciute nell'ambito dell'Unione europea;

b) al fine di rispettare il principio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *o*) della legge delega n. 124 del 2015 e rendere coerente le definizioni con le disposizioni a livello europeo, si valuti l'opportunità – come anche indicato dal Garante per la protezione dei dati personali – di modificare l'articolo 1 comma 1, lettera *u-bis*) che reca la definizione di « gestore di posta elettronica certificata » con la seguente formulazione: « prestatore di servizio elettronico di recapito qualificato certificato mediante la posta elettronica certificata » nonché di modificare l'articolo 1, comma 1, lettera *v-bis*) del CAD sostituendo le parole « posta elettronica certificata » con le seguenti: « servizio elettronico di recapito qualificato certificato in

grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi »;

c) al fine di garantire il coordinamento delle disposizioni speciali ai principi del Codice in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *o*) della legge delega n. 124 del 2015, all'articolo 2 del decreto legislativo che modifica l'articolo 2 del CAD, introducendo nel comma 6 l'applicabilità del Codice « al processo civile e penale, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico », si valuti l'opportunità di prevedere, con una formulazione più ampia, l'applicazione delle disposizioni del Codice e delle regole tecniche *ex* articolo 71 « al processo davanti ad un'autorità giurisdizionale, salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico »;

d) al fine di garantire che il servizio di autenticazione dell'identità digitale non sia inteso come un servizio di autenticazione valido per tutti i fini, si valuti l'opportunità di circoscrivere l'ambito di applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 82 del 2005 prevedendo, ad esempio, che all'articolo 3 comma 1-*sexies*, sia esplicitato che l'identificazione sia da intendersi ai fini dell'autenticazione informatica e della partecipazione al procedimento amministrativo;

e) all'articolo 4 del provvedimento che modifica l'articolo 3-*bis* del decreto legislativo n. 82 del 2005, si valuti l'opportunità di aggiungere, tra i soggetti che possono accedere al domicilio digitale, gli avvocati ai fini della notificazione *ex* legge n. 53 del 1994 – dal momento che l'ANPR è considerato elenco pubblico ai fini della notificazione *ex* articolo 16-*ter* del decreto legge n. 179 del 2012 e, quindi, una limitazione di accesso non risulta giustificata – nonché di prevedere un decreto del Ministro dell'interno che definisca le modalità di consultazione dell'ANPR da parte degli avvocati ai fini del reperimento del domicilio digitale dei soggetti destinatari di

notificazioni ai sensi della legge n. 53 del 1994;

f) in riferimento alla qualità dei servizi *online* di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 82 del 2005 si valuti l'opportunità di prevedere, nell'ambito della disciplina applicabile ai dirigenti pubblici, il principio secondo cui le amministrazioni prevedono nei loro piani delle *performance* di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009 indicatori di risultato per i servizi online che tengono conto del livello di qualità rilevato ai sensi del CAD. Conseguentemente, si valuti l'opportunità di prevedere che la retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili dei predetti servizi tenga conto dei risultati rilevati dagli indicatori;

g) all'articolo 8 che modifica l'articolo 7 del decreto legislativo n. 82 del 2005, al comma 4, dopo le parole « in giudizio, » si valuti l'opportunità di aggiungere la parola « anche »;

h) all'articolo 13, comma 2, che modifica l'articolo 14 *bis* del decreto legislativo n. 82 del 2005, al capoverso comma 2, lettera i), si valuti l'opportunità di aggiungere, alla fine del capoverso, le parole « o sulla base di apposita convenzione che disciplini anche i maggiori oneri da sostenersi per la sua esecuzione. »;

i) si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, sostituendo il principio della digitalizzazione di processi esistenti basati su documenti cartacei, con quello di una reingegnerizzazione complessiva, che metta al centro i cittadini e le imprese, usando i dati in logica « *una tantum* ». A tal fine, si valuti l'opportunità di aggiungere al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 82 del 2005, i seguenti periodi: « Tale attività di razionalizzazione e semplificazione ha l'obiettivo di garantire la massima fruibilità dei diritti della cittadinanza digitale ed è perseguita facilitando l'aggregazione dei servizi e della loro gestione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del presente codice interessati a reingegneriz-

zare i loro servizi, nei diversi ambiti applicativi, ponendo al centro i cittadini e le imprese. I livelli di sicurezza, disponibilità, qualità, fruibilità, accessibilità e tempestività dei servizi *online* delle amministrazioni sono definiti a livello di aggregazione dei soggetti di cui all'articolo 2, nel rispetto dei vincoli complessivi di razionalizzazione, al fine di favorire, anche attraverso corrispondenti regimi premiali e sanzionatori di cui all'articolo 61, il processo di razionalizzazione e consolidamento sistemico delle soluzioni »;

l) al fine di dare attuazione al principio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o) della legge delega n. 124 del 2015, secondo quanto rilevato altresì dal Consiglio di Stato e dalla Conferenza Unificata all'articolo 18, che modifica l'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, abrogando il comma 1 e recando modifiche al comma 2, si valuti l'opportunità di ripristinare la versione originaria di tali norme al fine di soddisfare ad esigenze di coerenza con le disposizioni del codice civile e di certezza del diritto, oltre che per garantire il rispetto del principio di neutralità tecnologica nonché la compatibilità con le disposizioni adottate a livello europeo. Al comma 2-*bis*, si valuti altresì l'opportunità di sostituire le parole « redatte su » con le seguenti: « se fatte con », poiché tale formulazione appare maggiormente conforme ai documenti informatici e alle diverse tipologie;

m) si valuti, in subordine, l'opportunità di sopprimere al medesimo articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto legislativo, che interviene sul comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 82 del 2005, le seguenti parole « Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo telematico », in quanto tale previsione non risponde ai criteri della legge delega;

n) si valuti l'opportunità, come anche rilevato dal Consiglio di Stato, di

sopprimere la lettera *a*) dell'articolo 19 dello schema di decreto legislativo, che modifica l'articolo 22 del decreto legislativo n. 82 del 2005, inserendo un periodo al comma 3, nonché l'articolo 21, per evitare problemi interpretativi e applicativi;

o) all'articolo 23 dello schema di decreto legislativo che interviene sull'articolo 24, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 82 del 2005 si valuti l'opportunità della soppressione alla lettera *b*), capoverso comma 4-*bis*, delle parole «su richiesta del titolare» – dal momento che lo stato di sospensione può essere disposto e annullato non solo dal titolare e, in alcuni casi, il titolare non può annullare la sospensione – nonché la soppressione del comma 4-*ter* e l'inserimento, nel comma 2 dell'articolo 24, della previsione, accanto alla firma digitale, anche della firma elettronica qualificata e del sigillo elettronico qualificato;

p) agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 82 del 2005, si valuti l'opportunità di conformarsi maggiormente a quanto previsto dal Regolamento eIDAS verificando, a tal fine, l'inserimento di meccanismi alternativi al capitale sociale maggiormente aderenti con quanto richiesto da eIDAS; all'articolo 26 comma 1, lettera *c*) che interviene sull'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, si valuti l'opportunità di aggiungere dopo le parole «analogo codice identificativo» la seguente «univoco», ovvero, al fine di fugare dubbi interpretativi, si valuti l'opportunità della soppressione della disposizione, dal momento che il regolamento eIDAS già stabilisce i contenuti obbligatori dei certificati e quelli opzionali; all'articolo 29, comma 1 del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall'articolo 27 del decreto legislativo, al fine di garantire coerenza con le disposizioni europee, si valuti l'opportunità di intervenire sul *quantum* con una graduazione del capitale sociale minimo in funzione del livello di servizio offerto e la previsione di adeguate misure assicurative in linea con la media delle analoghe pre-

visioni europee demandando la precisa individuazione dei requisiti richiesti ad un successivo provvedimento da sottoporre alla procedura di notifica di cui alla Direttiva 98/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, al comma 6, dell'articolo 29 del CAD, come modificato dall'articolo 27 del decreto legislativo, si valuti l'opportunità di prevedere di sostituire le parole «elenco pubblico di fiducia» con le seguenti «un apposito elenco di fiducia pubblico» e di prevedere «un organismo ai sensi dell'articolo 2, punto 13, del Regolamento (CE) n. 765/2008» (definizione n. 18 di eIDAS). Si valuti il riferimento alla legge 23 luglio 2009, n. 99 che non appare pertinente in quanto il Regolamento eIDAS richiama il Regolamento (CE) 765/2008 che non limita agli organismi di accreditamento degli Stati dove sono stabiliti i prestatori la competenza; ciò sarebbe contrario alla libera circolazione dei servizi forniti dagli organismi di valutazione della conformità degli altri Stati membri;

q) per garantire la conformità alle disposizioni di livello europeo, si valuti l'opportunità di inserire nell'articolo 35, comma 1-*bis* e comma 5, del CAD come modificati dall'articolo 32 del decreto legislativo, per quanto applicabile, di un sigillo elettronico, accanto alla firma elettronica qualificata;

r) si valuti l'opportunità di valutare la formulazione della disposizione di cui all'articolo 40 in cui non appare chiaramente individuata la tipologia di invalidità dei documenti ivi previsti in caso di mancato rispetto del medesimo articolo 40, che prevede una nuova ipotesi di patologia di atti e provvedimenti amministrativi, rilevabile dinanzi al giudice amministrativo. In ossequio al principio di certezza del diritto, si valuti, quindi, l'opportunità di fissare tale grado di invalidità (ad es. annullabilità) proprio in seno all'articolo 40, tenendo conto che le conseguenze sulla vita dell'atto invalido sono differenti: al riguardo si rileva, infatti, che l'articolo 40 attiene alla forma dell'atto, e dunque ad un suo elemento essenziale, la cui man-

canza è sanzionata con la nullità dall'articolo 21-*septies* della legge n. 241 del 1990;

s) al fine di garantire i diritti di cittadini e imprese, all'articolo 37, che introduce il comma 1-*bis* all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005, si valuti l'opportunità di introdurre una disposizione finalizzata a prevedere che, per motivi di difesa in giudizio, la produzione del documento informatico da parte della pubblica amministrazione deve avvenire tempestivamente entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, nonché di fare riferimento ai documenti conservati per legge dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del Codice;

t) al medesimo articolo 37 dello schema di decreto, si valuti l'opportunità di introdurre una disposizione finalizzata a chiarire che ogni pubblica amministrazione che conserva per legge documenti informatici nell'interesse dei cittadini, soggetti giuridici e utenti, deve predisporre sistemi che consentano al cittadino di accedere e scaricare i suddetti documenti che lo riguardano ai sensi delle regole tecniche di cui all'articolo 71 del CAD; coerentemente si valuti l'opportunità di prevedere che laddove un cittadino o un'impresa siano richiesti di produrre entro un determinato termine uno o più documenti conservati per legge da una pubblica amministrazione e quest'ultima non lo fornisca tempestivamente, il cittadino e l'impresa medesimi siano autorizzati a produrre, in luogo del documento in oggetto, un'autocertificazione contenente l'indicazione dell'amministrazione depositaria del documento medesimo e, ove possibile, il contenuto dello stesso documento, unitamente all'istanza o alla prova della richiesta, anche inoltrata per via telematica, del medesimo documento tempestivamente rivolta all'amministrazione depositaria, nonché di prevedere garanzie per i cittadini nel caso di smarrimento o perdita dei documenti da parte delle pubbliche amministrazioni che sono obbligate a detenerli;

u) al fine di attuare i principi della delega e, in particolare, quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), all'articolo 38 dello schema di decreto legislativo che modifica l'articolo 44 del CAD, si valuti l'opportunità di prevedere un riferimento al sistema di conservazione e si valuti, altresì, l'opportunità di prevedere al comma 1 del medesimo articolo 44 del CAD di inserire nuovamente la lettera a) contemplata dal previgente comma 1;

v) al medesimo articolo 38 dello schema di decreto legislativo che modifica l'articolo 44 del CAD si valuti l'opportunità di integrare il medesimo articolo 44, comma 1, del CAD inserendo alla lettera g) le seguenti parole « e archiviazione sulla base del piano di fascicolazione predisposto »;

z) all'articolo 42 dello schema di decreto che interviene sull'articolo 51 del decreto legislativo n. 82 del 2005 si valuti l'opportunità di modificare la rubrica del predetto articolo 51 premettendo alla stessa le parole « Continuità operativa, » nonché di sostituire il comma 1 come segue: « Con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, sono individuate le modalità che garantiscono la protezione, disponibilità, accessibilità, integrità e riservatezza dei dati e la continuità operativa dei sistemi e delle infrastrutture »;

aa) si valuti l'opportunità di integrare l'articolo 47 del Codice con una previsione che tenga conto di possibili limitazioni tecnologiche fornisca fondamento giuridico a soluzioni diverse dalla PEC in conformità al principio di neutralità tecnologica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m) e per attuare compiutamente l'articolo 1, comma 1, a), b) e g) della legge delega, garantendo anche la coerenza con il nuovo articolo 44 e i requisiti del sistema di gestione informatica, prevenendo a tal fine che « le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; qualora la dimensione di uno o più documenti da trasmettere in allegato al

messaggio di posta elettronica certificata ecceda i vincoli tecnologici caratteristici dello strumento, tali documenti possono essere scambiati attraverso meccanismi tecnici idonei allo scopo e conformi al regolamento eIDAS in materia di sigilli elettronici ed alle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71; tali comunicazioni sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza »;

bb) valutare l'opportunità nell'articolo 64, comma 2-*septies* del decreto legislativo n. 82 del 2005, inserito dall'articolo 52 dello schema di decreto legislativo in esame, di armonizzare tale disposizione con la disciplina delle firme (es. firme remote) e di prevedere che i documenti informatici contenenti manifestazioni di volontà suscettibili di essere espresse mediante identificazione SPID debbano essere presentati al titolare, prima della conclusione del relativo processo, chiaramente e senza ambiguità, e sia richiesta conferma espressa secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71; si valuti, altresì, l'opportunità al comma 2-*ter* del medesimo articolo 64, di sostituire le parole « identificano cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni » con le seguenti « gli utenti » in quanto il sistema SPID identifica le persone e non gli enti o le associazioni;

cc) al fine di favorire la migrazione nella forma di comunicazione digitale, si valuti l'opportunità di modificare il comma 1, lettera *c)* dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall'articolo 53 del provvedimento in esame, come segue: dopo le parole « ovvero » aggiungere le seguenti : « fino al 31.12.2020. » e si valuti l'opportunità, al comma 1, dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 di sopprimere le parole « fax e ».

dd) si valuti l'opportunità di riformulare il comma 2 dell'articolo 69 del decreto legislativo n. 82 del 2005 in quanto in esso è citato il comma 2 del-

l'articolo 68, abrogato dall'articolo 55 del decreto legislativo;

ee) si valuti l'opportunità dell'abrogazione dei commi 2, 2-*bis* e 4 dell'articolo 68 del codice, operata dall'articolo 55 del provvedimento, in quanto si elimina l'accento su alcuni aspetti significativi quali modularità, interoperabilità e cooperazione applicativa e la rappresentazione in formato aperto e si elimina un riferimento esplicito al repertorio dei formati aperti; si valuti altresì l'opportunità dell'abrogazione del comma 2 dell'articolo 70 prevista dall'articolo 56 del provvedimento poiché si indebolisce la coerenza del riuso di soluzioni per le amministrazioni centrali.;

ff) all'articolo 57 che modifica l'articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005 si valuti l'opportunità di sopprimere le parole « con il Ministro della giustizia »;

gg) si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 71 comma 1-*ter* del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal sopra citato articolo 57 del provvedimento in esame, al fine di stimolare l'uso di norme tecniche ovunque possibile prevedendo quanto segue « 1-*ter*. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate: *a)* in conformità ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4; *b)* con riferimento al Regolamento (UE) n. 1025 del 2012, in conformità alle norme, ai prodotti della normazione europea e alle specifiche tecniche identificate »;

hh) al medesimo articolo 57 che modifica l'articolo 71 si valuti l'opportunità di sopprimere l'abrogazione del comma 2, in quanto utile a garantire certezza del diritto e fugare eventuali dubbi interpretativi;

ii) al fine di rispettare il principio di cui alla legge delega articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della legge delega e la *ratio* ad esso sottesa – per garantire effettività alle disposizioni si ritiene, infatti, sia necessaria l'integrazione di meccanismi premiali e sanzionatoria – all'articolo 61 del decreto legislativo recante « sanzioni », si valuti

l'opportunità di prevedere anche la definizione di meccanismi premiali per le amministrazioni virtuose nell'applicazione del codice e delle disposizioni in materia di innovazione delle pubbliche amministrazioni;

ll) al fine di poter utilizzare ad ogni effetto di legge gli indirizzi di posta elettronica certificata ivi indicati in difetto di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nonché al fine di evitare possibili sovrapposizioni, si valuti l'opportunità all'articolo 62 del decreto legislativo, di prevedere una norma di coordinamento dell'articolo 16, comma 12, del decreto legge n. 179 del 2012 con gli articoli 6 *bis* e 6 *ter* del decreto legislativo n. 82 del 2005;

mm) si valuti l'opportunità di riprodurre nel CAD il principio del monitoraggio dell'esecuzione dei contratti previsto all'articolo 13 del decreto legislativo n. 39 del 1993, abrogato dall'articolo 64, comma 2, del provvedimento;

nn) al fine di dare attuazione alla delega contenuta nell'art. 1 comma 1 lettera *h)* della legge n. 124 del 2015, si valuti l'opportunità di integrare le disposizioni di coordinamento del decreto prevedendo una modifica al Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che preveda l'invio del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto all'INPS esclusivamente per via telematica, secondo le modalità e utilizzando i servizi resi disponibili dal-

l'INPS; stesse modalità devono essere previste per la dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto ed il certificato di interruzione di gravidanza di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *a)* del decreto legge n.69 del 21 giugno 2013;

oo) si valuti l'opportunità di aggiornare il termine previsto dall'articolo 65 dello schema di decreto legislativo, relativo all'entrata in vigore del provvedimento;

pp) valuti il Governo l'opportunità di subordinare l'efficacia delle regole tecniche previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, alla procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, così come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

qq) si valuti l'opportunità di prevedere un collegamento esplicito con l'articolo 9, comma 2, del d.P.R. n. 62 del 2013 che stabilisce che: « La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità ». Si valuti altresì l'opportunità di precisare, anche in sede di aggiornamento del CAD, la permanenza in vigore del suddetto obbligo di tracciabilità dei processi decisionali soprattutto relativamente alla digitalizzazione dell'operato delle P.A.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (C. 1658 Zampa).

**NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 1658 ZAMPA
ADOTTATO COME TESTO BASE**

**Disposizioni in materia di protezione dei
minori stranieri non accompagnati**

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità.

ART. 2.

(Definizione).

1. Ai fini di cui alla presente legge, per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato s'intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

ART. 3.

(Divieto di respingimento).

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione

e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato « testo unico » sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* dopo il comma 1 dell'articolo 19 è inserito il seguente: « *1-bis.* In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati, salvo non sia disposto nel loro superiore interesse il loro riaffidamento ai familiari »;

b) al comma 4 dell'articolo 31, dopo le parole: « il provvedimento è adottato », sono inserite le seguenti: « a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni irreparabili per il minore ».

2. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« *1.* Ai minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 32 della presente legge che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado, si applicano le disposizioni dell'articolo 19, comma *1-bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ».

ART. 4.

(Strutture di prima assistenza e accoglienza per i minori stranieri non accompagnati).

1. All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 142 del

2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « di prima accoglienza » sono inserite le seguenti: « a loro destinate »;

b) le parole: « a sessanta giorni, alla identificazione » sono sostituite dalle seguenti « a trenta giorni, alla identificazione, che si deve concludere entro dieci giorni, ».

ART. 5.

(Identificazione dei minori stranieri non accompagnati).

1. Dopo l'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015 è inserito il seguente:

« ART. 19-bis. — *(Identificazione dei minori stranieri non accompagnati).* — 1. Nel momento in cui il minore straniero non accompagnato è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o dell'autorità giudiziaria, il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, dalle organizzazioni specializzate, un colloquio con il minore volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, secondo la procedura stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al colloquio è garantita la presenza di un mediatore culturale.

2. Nei casi di dubbi relativi all'età dichiarata dal minore si applicano le disposizioni dei commi 4 e seguenti. In ogni caso, nelle more dell'esito delle procedure di identificazione, l'accoglienza del minore è garantita dalle apposite strutture di prima accoglienza previste dalla legge.

3. L'identità di un minore straniero non accompagnato è accertata dalle autorità di

pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, solo dopo che è stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza umanitaria. Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari. L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale ovvero quando una possibile esigenza di protezione internazionale emerga a seguito del colloquio previsto dal comma 1. Tale intervento non è altresì esperibile qualora da esso possano derivare pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minore dichiararsi di non volersi avvalere dell'intervento dell'autorità diplomatico-consolare. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le opportune iniziative, d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma.

4. Nel caso permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni o il giudice tutelare competente possono disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa.

5. Lo straniero è informato, in una lingua che possa capire e in conformità al suo grado di maturità e di alfabetizzazione, del fatto che la sua età può essere determinata mediante l'ausilio di esami socio-sanitari, sul tipo di esami a cui deve essere sottoposto, sui possibili risultati attesi e sulle eventuali conseguenze di tali risultati, nonché su quelle derivanti da un suo eventuale rifiuto a sottoporsi a tali esami. Tali informazioni devono essere fornite, altresì, alla persona che, anche temporaneamente, esercita i poteri tutelari nei confronti del presunto minore.

6. L'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti, adeguatamente formati,

utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona. Non devono essere eseguiti esami socio-sanitari che possono compromettere lo stato psico-fisico della persona.

7. Il risultato dell'accertamento socio-sanitario è comunicato allo straniero in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che comprende, all'esercente la responsabilità genitoriale e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento. Sulla relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore.

8. Qualora, anche dopo la perizia, permangano dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto di legge.

9. Il provvedimento di attribuzione dell'età è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, e può essere impugnato nel termine di trenta giorni davanti al tribunale per i minorenni. Il provvedimento è altresì comunicato alle Forze dell'ordine ai fini del completamento delle procedure di identificazione.

10. Le operazioni di identificazione si concludono con il foto-segnalamento che, comunque, in caso di un minore, non comporta il suo inserimento nel sistema di identificazione dattiloscopica europea *European dactyloscopie* (EURODAC) ».

2. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 6.

(Indagini familiari).

1. Al comma 7, secondo periodo, dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015 dopo le parole: « il Ministero dell'Interno » sono inserite le seguenti: « , sentiti il Ministero della Giustizia e il Ministero degli Affari esteri ».

2. Dopo il comma 7, dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015 sono aggiunti i seguenti:

« 7-bis. Nei cinque giorni successivi al colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1, se non sussiste un rischio per il minore straniero non accompagnato o per i suoi familiari, previo consenso informato dello stesso minore ed esclusivamente nel suo superiore interesse, l'esercente la potestà genitoriale, anche in via temporanea, invia una relazione all'ente convenzionato che attiva immediatamente le indagini.

7-ter. Il risultato delle indagini di cui al comma 7 è trasmesso al Ministero dell'Interno, che è tenuto ad informare tempestivamente il minore, l'esercente la responsabilità genitoriale, nonché il personale qualificato che ha svolto il colloquio di cui al comma 1 dell'articolo 19-bis.

7-quater. Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità ».

ART. 7.

(Affidamento familiare).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« 1-bis. Gli enti locali promuovono, la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza. ».

ART. 8.

(Rimpatrio assistito e volontario).

1. I provvedimenti di rimpatrio assistito di un minore straniero non accompagnato sono adottati dal tribunale per i minorenni competente.

2. All'articolo 33 del testo unico, come da ultimo modificato dalla presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, al primo periodo, le parole: « dal Comitato di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « dal tribunale per i minorenni competente » e il secondo periodo è soppresso;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 9.

(Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati. Cartella sociale).

1. In attuazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati.

2. In seguito al colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 142 del 2015, introdotto dalla presente legge, il personale qualificato della struttura di accoglienza compila una apposita cartella sociale evidenziando elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore. La cartella sociale è trasmessa ai servizi sociali del Comune di destinazione e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

3. La registrazione dei dati anagrafici e sociali dichiarati dal minore straniero non accompagnato è finalizzata a tutelare il suo superiore interesse e i suoi diritti e, in particolare, il suo diritto alla protezione.

4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

5. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 10.

(Permessi di soggiorno per minori stranieri per i quali sono vietati il respingimento o l'espulsione).

1. Quando la legge dispone il divieto di respingimento o di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:

a) per minore età. In caso di minore straniero non accompagnato, rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorità competenti, il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato, su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l'esercente la potestà genitoriale, anche prima della nomina del tutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile, ed è valido fino al compimento della maggiore età;

b) per motivi familiari, per il minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente, ovvero per il minore ultraquattordicenne affidato, anche ai sensi del medesimo articolo 9, comma 4, della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di un cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano con lo stesso convivente.

ART. 11.

(Elenco dei tutori volontari).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ogni tribunale per i minorenni è istituito un elenco dei tutori volontari, a

cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela anche di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle. Appositi protocolli d'intesa tra i garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni sono stipulati per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari. Nelle regioni in cui il garante non è ancora stato nominato, all'esercizio di tali funzioni provvede temporaneamente l'ufficio del Garante nazionale con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori.

2. Si applicano le disposizioni di cui al libro primo, titolo IX, del codice civile.

ART. 12.

(Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati).

1. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015, sono apportate le seguenti modificazioni

a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «I minori non accompagnati sono accolti nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n.39, ed in particolare nei progetti specificatamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. La capienza del Sistema è commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati sul territorio nazionale »;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquio di cui all'articolo

19-bis, comma 1 in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza ».

2. La rubrica dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39 e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: « Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati ».

ART. 13.

(Misure di accompagnamento verso la maggiore età e misure di integrazione di lungo periodo).

1. Al comma 1-bis dell'articolo 32 del testo unico, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ».

2. Quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, il tribunale per i minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali non oltre, comunque, il compimento del ventunesimo anno di età.

ART. 14.

(Diritto alla salute e all'istruzione).

1. Al comma 1 dell'articolo 34 del testo unico è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« b-bis) i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del

permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale ».

2. In caso di minori non accompagnati, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale è richiesta dall'esercente, anche in via temporanea, la potestà genitoriale.

3. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e le istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano adottano opportune misure per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 142 del 2015, e formativo da parte dei minori stranieri non accompagnati, anche attraverso la predisposizione di progetti specifici che prevedano, ove possibile, l'utilizzo o il coordinamento dei mediatori culturali, nonché di convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato.

4. In caso di minori stranieri non accompagnati, i titoli conclusivi dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono rilasciati ai medesimi minori con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione, anche quando gli stessi hanno compiuto la maggiore età nelle more del completamento del percorso di studi.

ART. 15.

(Diritto all'ascolto dei minori stranieri non accompagnati nei procedimenti).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 142 del 2015, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. L'assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza di persone idonee indicate dal minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori stranieri e iscritti nel registro di cui

all'articolo 42, previo consenso del minore, e ammessi dall'autorità giudiziaria o amministrativa che procede.

2-ter. Il minore straniero non accompagnato ha diritto a partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e ad essere ascoltato nel merito. A tale fine è assicurata la presenza di un mediatore culturale ».

ART. 16.

(Diritto all'assistenza legale).

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentazioni in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-quater. Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la potestà genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a speso dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

ART. 17.

(Minori vittime di tratta).

1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Particolare tutela deve essere garantita nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, predi-

spendendo un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età ».

2. In caso di minori vittime di tratta si applicano, in ogni stato e grado del procedimento, le disposizioni dell'articolo 18, commi 2, 2-*bis* e 2-*ter* del decreto legislativo n. 142 del 2015 e dell'articolo 76, comma 4-*quater*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 anche al fine di garantire al minore un'adeguata assistenza per il risarcimento del danno.

3. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 18.

(Minori richiedenti protezione internazionale).

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dell'articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 142 del 2015 »;

b) al comma 1 dell'articolo 16 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni dell'articolo 76, comma 4-*quater*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 »;

c) al comma 5 dell'articolo 26, dopo le parole: « Il tutore » sono inserite le

seguenti: « , ovvero il responsabile della struttura di accoglienza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni ».

ART. 19.

(Intervento in giudizio delle associazioni di tutela).

1. Le associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 42 del testo unico Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono intervenire nei giudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.

ART. 20.

(Cooperazione internazionale).

1. L'Italia promuove la più stretta cooperazione internazionale, in particolare attraverso lo strumento degli accordi bilaterali e il finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine, al fine di armonizzare la regolamentazione giuridica, internazionale e nazionale, del sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati, favorendo un approccio integrato delle pratiche per garantire la piena tutela del superiore interesse dei minori.

ART. 21.

(Disposizioni finanziarie).

1. All'attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 12 si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

2. All'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo la parola: « rifugiati » sono inserite le seguenti: « e ai minori stranieri non accompagnati ».

3. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 22.

(Disposizioni di adeguamento).

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e 9 dicembre 1999, n. 535.